

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 348<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1990

Presidenza del vice presidente TAVIANI,  
indi del vice presidente SCEVAROLLI

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	
<b>SENATO</b>		
Annunzio di dimissioni del senatore Spadaccia.....	3	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		
<b>Discussione:</b>		
«Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (2058).		materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno»:
<b>Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:</b> «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in		* TOTH (DC), relatore ..... Pag. 5, 12, 16
		* GRIPPO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ..... 8, 14
		* ANTONIAZZI (PCI) . ..... 13 e <i>passim</i>
		GUZZETTI (DC) ..... 13 e <i>passim</i>
		SANESI (MSI-DN) ..... 21
		EMO CAPODILISTA (DC) ..... 22
		<b>Discussione:</b>
		«Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali» (2062);

«Soppressione del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi a favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali» (1971) (*Relazione orale*).

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2062 con il seguente titolo:** «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali»:

CHIMENTI (DC), relatore ..... Pag. 24 e *passim*

BISSO (PCI) ..... 25 e *passim*

\* VIZZINI, ministro della marina mercantile .. 30  
e *passim*

GAMBINO (PCI) ..... 40, 42, 50

SANESI (MSI-DN) ..... Pag. 47, 48, 52

MARIOTTI (Fed. Eur. Ecol.) ..... 50

BERNARDI (DC) ..... 53

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE  
DI MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 1990** ..... 24

#### ALLEGATO

#### DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . . 56

Annunzio di presentazione . . . . . 56

#### INTERROGAZIONI

Annunzio ..... 57

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

## **Presidenza del vice presidente TAVIANI**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).  
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Bo, Boato, Butini, Candioto, Casadei Lucchi, Chiesura, Cossutta, Cuminetti, De Rosa, Evangelisti, Fioret, Foschi, Giugni, Granelli, Graziani, Kessler, Leone, Manieri, Marinucci Mariani, Marniga, Melotto, Meraviglia, Pertini, Pulli, Ranalli, Rigo, Tossi Brutti, Vecchietti, Vella, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bonalumi, in Nicaragua, per attività dell'Unione interparlamentare.

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### **Annunzio di dimissioni del senatore Spadaccia**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che il senatore Gianfranco Spadaccia ha inviato, al Presidente del Senato, una lettera di dimissioni. Secondo quanto si è convenuto ieri, in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, le dimissioni presentate dal senatore Spadaccia, con la lettera che sto per comunicare all'Assem-

blea, potranno essere oggetto di discussione e di un'eventuale deliberazione nella giornata del prossimo mercoledì 28 febbraio:

«Roma, 21 febbraio 1990

Caro Presidente,

le presento le dimissioni da senatore della Repubblica. Ho affrontato il mio impegno di parlamentare in questa legislatura con grandi speranze: ho sperato che questa potesse essere la legislatura di serie e profonde riforme istituzionali, e che nel suo corso potessero verificarsi processi se non di unità, almeno di aggregazione e di convergenza intorno a programmi comuni fra le forze riformiste, laiche e ambientaliste.

Le cose sono andate altrimenti.

Gli sforzi riformatori hanno approdato a ben poco, quale che sia il giudizio – ed il mio non è molto positivo – sulle riforme già approvate e su quelle ancora in corso di esame. Sul piano politico, mentre si è aperto nel PCI un dibattito democratico che si spera possa portare ad un profondo processo di trasformazione, fra le forze laiche, socialiste e ambientaliste è prevalsa la spinta alla divisione, alla frammentazione, e qualche volta anche la tentazione alla rissa. Rischia perciò di allontanarsi ulteriormente la possibilità di una alternativa: non dico di una alternativa di programmi e schieramenti che mi appare impossibile in questo panorama e con queste regole del gioco, ma una alternativa democratico-istituzionale capace di interrompere la degenerazione partitocratica e conquistare alla Repubblica pienezza di vita democratica.

In questa situazione si continua a scaricare sul Parlamento l'incapacità di scelte di governo coraggiose ed efficaci, la cui responsabilità è tutta, invece, di *questo* sistema politico, di *questi* partiti, e di *queste* coalizioni di governo. Ed è prevedibile che presto si vorrà trasformare tale endemica crisi politica in una nuova crisi di legislatura – la sesta consecutiva – che, lungi dal risolvere alcunchè, aggraverebbe la crisi delle istituzioni.

Non intendo nè rassegnarmi nè arrendermi di fronte a questa prospettiva. Credo al contrario che si debba operare, ed operare con decisione, per salvare la legislatura e riprendere un efficace disegno riformatore, che non accantoni e rimuova ma affronti le questioni e i problemi la cui mancata soluzione impedisce la riforma del sistema politico: a cominciare dalla riforma del sistema elettorale e da quella dei partiti.

Ho tuttavia maturato la convinzione personale che questo impegno io debba tentare di dispiegarlo nei mesi a venire al di fuori del Parlamento, e spero di farlo con la stessa attitudine e la stessa passione che ho dedicato fino ad oggi al confronto e al lavoro parlamentare nel Senato della Repubblica.

Mi consenta, signor Presidente, di rivolgere un cordiale saluto e un ringraziamento a Lei e a tutti i colleghi: a quelli con cui ho collaborato ed anche a maggior ragione a quelli con cui mi sono scontrato, perchè questa è l'essenza di una vera vita parlamentare.

Un particolare ringraziamento vorrei infine pubblicamente esprimere ai miei compagni del Gruppo federalista europeo-ecologista, un Gruppo che è nato come conseguenza di una convergenza politica ed elettorale che si era verificata in molte Regioni fra socialisti, socialdemocratici, radicali e verdi, e che abbiamo tenuto vivo anche quando la polemica sembrava cancellare perfino il ricordo di quella convergenza: io credo che ciò non sia avvenuto solo per una inerte proiezione del passato, ma anche come speranza per il futuro, come impegno a considerare quello un appuntamento solo rinviato e non definitivamente interrotto e mancato.

Suo

*F.to:* Gianfranco SPADACCIA»

#### **Discussione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (2058)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno»**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

\* TOTH, *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento sulla fiscalizzazione degli oneri sociali che viene sottoposto all'approvazione di questa Assemblea costituisce semplicemente - come è chiarito nella relazione scritta alla quale mi riporto - una proroga del beneficio già disposto con la legge 7 dicembre 1989, n. 389, che ha convertito in legge il precedente decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338. Si tratta cioè di una valutazione di carattere congiunturale del Governo per venire incontro alle imprese in questo primo semestre del 1990, al fine di non porle di fronte ad una situazione di novità (la perdita del beneficio della fiscalizzazione) in un momento particolare.

Il presente provvedimento in sostanza non innova rispetto al provvedimento che abbiamo approvato nel mese di dicembre, se non per le norme riferite alla proroga e per l'articolo 3, che riguarda le disposizioni concernenti l'accertamento e la riscossione dei contributi sociali di malattia del personale navigante marittimo contenute

nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, estendendole ai contributi a carico degli armatori marittimi di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 408, modificata dalla legge 18 marzo 1976, n. 134. L'articolo 3 stabilisce infine che i predetti contributi affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato con le medesime modalità e scadenze dei contributi di malattia.

Per quanto riguarda i pareri espressi dalle Commissioni competenti, non sono stati mossi rilievi, neanche dalla Commissione bilancio.

In sede di 11ª Commissione lavoro abbiamo introdotto un emendamento all'articolo 1 che riguarda la *vexata quaestio* delle imprese beneficiarie del provvedimento in generale. L'articolo 1 del decreto-legge recita al primo comma: «A decorrere dal periodo di paga in corso al primo dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 è concessa una riduzione, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990,» - stiamo infatti parlando di un decreto che ha validità fino al 30 maggio 1990 - «sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

a) lire 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT...». La Commissione a questo punto ha introdotto un emendamento che sostituisce le parole: «del settore metalmeccanico» con le altre: «che applicano i contratti metalmeccanici di settore».

Su questo punto chiedo un attimo di attenzione agli scarsi colleghi presenti in Aula per porre in evidenza l'importanza sul piano dell'equità del trattamento fiscale di questa disposizione. Tradizionalmente il beneficio della fiscalizzazione è stato concesso alle imprese manifatturiere ed estrattive: la parola «manifatturiere» è un po' singolare e non trova riscontro in altre parti dell'ordinamento, ma ormai nella giurisprudenza e nella dottrina che si è venuta formando da quando il Parlamento ha introdotto la fiscalizzazione degli oneri sociali è quella che più o meno corrisponde al settore industriale, con l'esclusione assoluta delle imprese che operano nel settore edilizio, perchè questa era la volontà del legislatore al momento dell'originaria adozione del provvedimento e rimane tutt'ora la sua volontà, in modo non controverso, ogni volta che si parla di fiscalizzazione.

Cosa avviene delle imprese impiantistiche, che negli ultimi anni hanno avuto uno sviluppo superiore rispetto al passato e che producono una merce di carattere industriale, nonchè svolgano una attività che ha tutte le caratteristiche di una attività industriale perchè comprende anche la manutenzione di impianti, alcune delle quali servono il settore metalmeccanico o altri settori di attività industriale, mentre altre per la loro stessa caratterizzazione, producono merci destinate al settore edilizio: impianti elettrici, impianti idraulici, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria e tutti quegli impianti introdotti con le moderne tecnologie sia nel settore degli immobili destinati ad attività

produttiva, sia nel settore degli immobili destinati ad abitazione, o ad uso alberghiero od ospedaliero?

Con il testo dell'articolo 1 proposto dal Governo la classificazione è fatta secondo la classificazione delle attività economiche adottate dall'ISTAT. Quest'ultimo fino al 1980 comprendeva le imprese impiantistiche nel settore manifatturiero e non faceva distinzione nella destinazione del prodotto; in seguito l'ISTAT ai fini statistici, ai quali si riferisce anche la misura del contributo - quindi ai fini statistici l'ordinamento ha agganciato la valutazione del contributo - ha cominciato a distinguere con due voci diverse le imprese che operano nel settore metalmeccanico da quelle che invece destinano i loro prodotti all'edilizia.

Da allora è insorto tra le imprese e l'INPS un contenzioso che dura dal 1980 in base al quale l'INPS chiede il pagamento degli oneri sociali alle imprese impiantistiche che servono il settore edilizio, mentre non lo chiede alle altre imprese che pure fanno parte del settore metalmeccanico.

In questa situazione sono anche intervenute numerose sentenze della giurisprudenza ordinaria che però non hanno chiarificato completamente la situazione.

In precedenti fasi, in occasione dell'approvazione di leggi che prorogavano la fiscalizzazione degli oneri sociali, proprio in sede di Commissione è stato specificato - e risulta dai lavori preparatori - che non si dovevano ritenere comprese nel settore edilizio quelle imprese impiantistiche la cui opera è poi destinata ad attività edilizie. Malgrado questo, tuttavia, l'INPS ha continuato a chiedere questa prestazione.

Ecco la ragione del contrasto che abbiamo e che sento il dovere di esporre all'Assemblea.

Da un lato c'è la posizione dell'INPS che naturalmente ha interesse a non perdere delle entrate che ha pensato di potersi assicurare, anche se nel passato non è riuscita ad ottenerle. Dall'altra parte c'è un principio, a mio avviso, di equità: in effetti facciamo una discriminazione non facilmente spiegabile tra l'attività di imprese il cui lavoro sia lo stesso, il cui prodotto sia esattamente lo stesso, a seconda che gli impianti (mettiamo di refrigerazione, o di riscaldamento o di condizionamento dell'aria) vengano installati in locali destinati ad attività produttive manifatturiere ovvero ad edifici quali alberghi, ospedali o abitazioni. Peraltro molte volte le stesse imprese svolgono entrambe le attività e spesso le imprese che servono il settore edilizio sono di dimensioni inferiori rispetto a quelle delle imprese del settore industriale, della grande industria.

C'è dunque una sperequazione sul piano della giustizia distributiva, nel senso che graviamo imprese che svolgono lo stesso lavoro (e che in molti casi sono in una situazione più difficile) di imprese più grandi, non le agevoliamo, non le aiutiamo attraverso la fiscalizzazione.

Quindi con la norma che ci è proposta dal Governo viene violato un principio di equità. Per altro verso abbiamo un rischio, quasi certo, di diminuzione delle entrate dell'INPS, dal momento che andiamo ad apportare questa modifica.

Tengo anche a precisare che l'emendamento fatto proprio dalla Commissione, quello cioè di considerare quale requisito per la

fiscalizzazione degli oneri sociali l'applicazione dei contratti metalmeccanici di settore, ove mantenessimo la frase «risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT», presenta un rischio. In altre parole, noi della Commissione abbiamo fatto un lavoro a metà e, *re melius perpensa*, nel corso di questa settimana, dalla riunione della Commissione ad oggi, ci siamo resi conto che forse introduciamo qualche problema interpretativo. Infatti queste imprese sono tutte inserite nel contesto della contrattazione del settore metalmeccanico, sono tutte interessate da quei contratti. Mantenendo le due formule, al criterio che di per sè sarebbe chiaro, quello della classificazione delle attività economiche ISTAT, sovrapponiamo un altro criterio, cioè incrociamo due criteri omogenei.

Il Governo non ha presentato un emendamento a questo proposito, ma è necessario modificare il testo al nostro esame (a parte gli emendamenti di cui parleremo successivamente): o si ritorna al testo iniziale, oppure si cancella la frase «risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT».

Credo di essere stato abbastanza chiaro nell'esprimere i due termini della problematica, e ciò che ho detto si riferisce anche agli emendamenti, di cui uno presentato da me. Di conseguenza credo che l'Aula sia in grado di poter decidere. Mi rimetto alla decisione dell'Aula, pur assumendomi la responsabilità dell'emendamento da me firmato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

\* GRIPPO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non è d'accordo con l'emendamento presentato dal relatore ed è favorevole al testo del decreto. Questo emendamento non è condivisibile in quanto suscettibile di comportare notevoli problemi in sede interpretativa, perchè ingenera il dubbio che la fiscalizzazione degli oneri sociali sia estesa anche alle imprese di installazione di impianti per l'edilizia, prendendo come punto di riferimento il codice ISTAT 503. Le imprese impiantistiche, secondo il Governo, sono circoscritte a quelle del settore metalmeccanico, sempre nell'ambito del settore industriale esclusa l'edilizia. Pertanto si esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgnavi contributivi nel Mezzogiorno.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 1.

##### *(Fiscalizzazione degli oneri sociali)*

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 è concessa una riduzione, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

a) lire 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

b) ulteriori lire 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) lire 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane;

d) ulteriori lire 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera c) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico

delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 una riduzione di lire 56.000, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990 una riduzione di lire 56.000, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non si cumulano fra loro nè con il beneficio di cui al comma 1, lettere *b)* e *d)*, e sono concessi per un periodo non superiore a sei mesi per ciascun dipendente assunto.

6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990, per la dodicesima mensilità relativa all'anno 1989 e per ogni mensilità fino alla quinta compresa per l'anno 1990, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di lire 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.883 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del settore metalmeccanico» con le altre: «che applicano i contratti metalmeccanici di settore».*

1.1

LA COMMISSIONE

*All'articolo 1, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT».*

1.4

IL RELATORE

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il comma 11 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:

“11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per quelle operanti nelle circoscrizioni in cui sussiste un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età di lavoro, superiore alla media nazionale, qualora ci si trovi in presenza di contratti aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali aderenti a quelle che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale applicabile, che prevedano un adeguamento progressivo e graduale secondo tempi prestabiliti ai trattamenti economici previsti dai contratti collettivi nazionali medesimi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere disposta la sospensione anche temporanea della condizione prevista dalla lettera c) del comma 9. I contratti aziendali in parola vengono allegati, in originale o in copia conforme, alla dichiarazione che l'imprenditore interessato o il suo legale rappresentante rendono all'ispettorato provinciale del lavoro nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la dichiarazione sostitutiva di notorietà, e che ha ad oggetto l'avvenuta conclusione del contratto nonché i tempi e i modi del previsto riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. L'attuazione del programma di riallineamento, che non potrà eccedere i due anni, viene verificata semestralmente dall'ispettorato provinciale del lavoro. In caso di dichiarazione mendace, trovano applicazione le pene previste dall'articolo 483 del codice penale e i benefici accordati vengono revocati fin dal momento della loro concessione”».

1.3

ANTONIAZZI, VECCHI, CHIESURA, IANNONE,  
LAMA, FERRAGUTI

*Sostituire il comma 7 con i seguenti:*

«7. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo, prevista all'articolo 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale sospensione è ammessa in seguito ad adesione delle imprese interessate ad un programma di riallineamento all'ammontare complessivo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, accordi interconfederali e contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

*7-bis.* Per usufruire della sospensione di cui al comma precedente le aziende interessate dovranno presentare alla direzione provinciale dell'INPS dichiarazione di adesione ad un accordo territoriale di riallineamento stipulato con l'intervento di associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale che risultino firmatarie del contratto collettivo nazionale e/o dell'accordo interconfederale di riferimento. La presente dichiarazione sostituisce quella di cui al comma 12 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

*7-ter.* I predetti accordi territoriali dovranno prevedere le tappe del programma progressivo di riallineamento alle retribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e dovranno essere depositati presso il competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

*7-quater.* La condizione di sospensione non troverà più applicazione a seguito di accertata violazione degli impegni presi con l'adesione all'accordo di riallineamento, mentre la sua puntuale applicazione nel tempo, fino all'avvenuto allineamento, comporta la sanatoria per le pendenze a titolo di fiscalizzazione o di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

*7-quinquies.* A partire dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo per promuovere la stipula degli accordi territoriali e presentare le dichiarazioni di adesione da parte delle imprese.

*7-sexies.* Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 10, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389».

1.2

GUZZETTI, AZZARETTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

\* TOTH, *relatore.* Signor Presidente, considero già illustrati i miei emendamenti. L'1.4, che integra l'emendamento 1.1, all'articolo 1, comma 1, lettera a), propone semplicemente la soppressione della frase: «risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT».

\* ANTONIAZZI. Signor Presidente, propongo il ritiro degli emendamenti 1.3, presentato da me, e 1.2, presentato dai senatori Guzzetti e Azzaretti, se questi ultimi sono d'accordo. Questo per una ragione molto semplice, perchè sulla materia allo stato attuale agisce già un decreto ministeriale del ministro Donat-Cattin, del 12 ottobre 1989, che è già in vigore e che cerca di regolare la norma contenuta all'interno dei due emendamenti presentati da me e dai senatori Guzzetti e Azzaretti.

Una seconda ragione è che la materia che ci troviamo di fronte è complessa, ma aggiungo anche molto delicata, anche se è vero che vi è un interesse delle confederazioni degli industriali e di quelle sindacali ad operare per cercare di avviare a soluzione il problema.

Quindi stante questa complessità e questa delicatezza, considerando che è già in vigore questo decreto del ministro Donat-Cattin per l'applicazione della norma, sarebbe opportuno non affrontare la materia in questa sede ma rinviarla con un impegno - che per quanto mi riguarda ribadisco come ho fatto in Commissione - di tutta la Commissione ad affrontarlo successivamente, dal momento che questo decreto ha durata fino al 31 maggio. Quindi abbiamo il tempo sufficiente per approfondire la materia e per ascoltare le stesse parti sociali, perchè qui il problema non è soltanto quello di fare un dispositivo di legge che già esiste; si tratta, al contrario, di perfezionarlo e finalizzarlo all'obiettivo che tutti quanti ci proponiamo, cioè far rientrare nell'applicazione del contratto tutte quelle imprese che oggi non lo applicano e che continuano tuttavia a godere o a non godere dei benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Per tutte queste ragioni, per la delicatezza e la complessità della materia proporrei, se anche gli altri colleghi fossero d'accordo, di ritirare i due emendamenti e di riaffermare qui l'impegno che, tra l'altro, avevamo già ribadito in Commissione lavoro, cioè di affrontare la materia in sede di un prossimo provvedimento che dovrebbe riordinare tutta la materia della fiscalizzazione degli oneri sociali. Pertanto ritiro l'emendamento 1.3, invito a ritirare l'emendamento 1.2 e mi riservo di fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

GUZZETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato l'invito del senatore Antoniazzi a ritirare l'emendamento 1.2, da me presentato insieme al senatore Azzaretti, ma credo che questo invito possa essere accolto solo di fronte ad un impegno molto preciso del Governo.

Anche il senatore Antoniazzi dava atto che la formulazione del testo che stiamo discutendo non è del tutto precisa sulla materia. Noi abbiamo inteso presentare un emendamento che meglio definisce la possibilità di fruire della fiscalizzazione degli oneri sociali, nel Mezzogiorno, da parte delle industrie qualora queste - come il decreto peraltro recita - riallineino i trattamenti di carattere economico dei dipendenti ai contratti collettivi. Il testo così come formulato è molto generico e non persegue questo obiettivo. In questo modo le possibilità di abusi e di evasione sono notevolissime. Ecco perchè, attraverso i nostri emendamenti, abbiamo inteso disciplinare meglio la materia, stabilire che il riallineamento deve avvenire mediante contrattazione fra le confederazioni degli imprenditori e quelle dei lavoratori; che del

riallineamento deve essere data comunicazione, intervenuto l'accordo, all'ufficio provinciale del lavoro avendo così la garanzia da un lato che il riallineamento contributivo avvenga realmente e, dall'altro, che si evitino fenomeni anche recentissimi per cui si creano associazioni del tutto fasulle (o di imprenditori, o di lavoratori) che formalmente adempiono all'obbligo di legge e sostanzialmente lo evadono.

In tal senso la nostra specificazione, attraverso l'emendamento da noi presentato, dà maggiori garanzie. D'altro canto il senatore Antoniazzi molto chiaramente ha detto che questo va incontro all'obiettivo sociale che il decreto stesso persegue.

Si chiede, ora, un ulteriore approfondimento e una migliore definizione della materia. Noi siamo anche disponibili a ritirare il nostro emendamento a condizione però che ci sia non solo un'espressione di buona volontà ma un impegno molto preciso e temporalmente vincolante del Governo che consenta poi di ottenere i risultati che attraverso l'emendamento del senatore Antoniazzi e il nostro emendamento vogliamo perseguire. Diversamente manterremo il nostro emendamento e ne chiederemo la votazione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che potrà rispondere alle precise domande formulate.

\* **GRIPPO**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo concorda con le richieste avanzate relative al ritiro degli emendamenti, ritenendo che essi siano rivolti a rideterminare la disciplina di questo progressivo allineamento alla contrattazione nazionale che, tra l'altro, è un presupposto di ammissione ai benefici della fiscalizzazione che sono stati già definiti - come qui è stato ricordato - dall'articolo 6 del decreto-legge n. 338 del 1989 convertito, con modificazioni, nella legge n. 389 del 1989. Per l'ammissione a questo beneficio degli sgravi contributivi per le imprese che non applichino i trattamenti retributivi previsti dalla contrattazione nazionale di categoria, gli emendamenti di fatto richiedono il presupposto della delega che la stipulazione dei contratti aziendali sia avvenuta tra le stesse organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo nazionale. Il Governo ritiene che questa sia una limitazione inaccettabile perchè escluderebbe quanti a tali rappresentanze sindacali non abbiano potuto fare ricorso, coinvolgendo profili che si ritengono di ordine formale.

Tutto ciò a prescindere dagli effetti economici determinati in particolare dal comma 7-*quinquies* dell'emendamento 1.2, che concede una sostanziale sanatoria di dodici mesi alle imprese eventualmente interessate ad un programma di riallineamento dei salari contrattuali.

Per questi motivi il Governo è contrario, esprimendo però la totale disponibilità a compiere un approfondimento in future occasioni.

**PRESIDENTE.** Di fronte a queste dichiarazioni del Governo, i presentatori degli emendamenti sono disposti a ritirare le loro proposte?

\* **ANTONIAZZI.** Se anche il senatore Guzzetti ritira il suo emendamento, sono disposto ad agire in tal senso. Non posso ripetere quanto ho detto prima.

GUZZETTI. Debbo dire che il Governo non si è impegnato molto: infatti si è impegnato soltanto ad approfondire la materia, che peraltro è già molto approfondita. Questo è poco rispetto a quanto avevamo chiesto.

Era stato detto che il Governo entro due mesi si sarebbe impegnato a presentare una proposta per regolamentare la materia. Quindi è stato tutto già approfondito, nè vale la considerazione fatta dall'onorevole rappresentante del Governo in ordine alla circostanza che non si vorrebbe obbligare anche coloro che non aderiscono alle confederazioni sia dei lavoratori che degli imprenditori a questo allineamento. La verità è che nel Sud nonostante i contratti collettivi nazionali territoriali, si fruisce di tutti i benefici di legge, con associazioni che si creano *in loco, ad hoc*, di volta in volta, proprio per evadere la legge.

Non mi sembra, quindi, che la proposta di approfondire l'argomento sia sufficiente per indurci a ritirare il nostro emendamento. Dichiaro pertanto di mantenere l'emendamento 1.2.

ANTONIAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* ANTONIAZZI. Chiedo scusa, signor Presidente, ma forse non ci siamo capiti oppure facciamo finta di non capire. Il problema non si identifica con l'approfondimento. Abbiamo assunto questo impegno in Commissione lavoro, anzi tutta la Commissione si è impegnata ad approfondire ed a discutere con le parti sociali per arrivare infine ad una conclusione. È questo l'impegno che ci eravamo assunti. L'obiettivo nostro, di tutti, anzi questo dovrebbe essere anche l'obiettivo primario del Governo...

SANESI. Manca però la volontà.

ANTONIAZZI. L'obiettivo è far applicare i contratti in tutte le aree in cui i contratti non sono applicati. È questo l'obiettivo primario e il fatto che sulla sua realizzazione concordino gli imprenditori e le organizzazioni dei lavoratori mi sembra un dato politico di grande importanza.

La discussione perciò si svolge sui modi migliori per realizzare questo obiettivo. La discussione è tutta qui: si incentra sulla delicatezza della materia e sulla maniera in cui affrontarla al fine di avere un testo di legge che faciliti la realizzazione di tale obiettivo.

È questo l'impegno che ci eravamo assunti. Voglio riconfermare questo tipo di impegno per quanto riguarda il mio Gruppo. Quindi dichiaro nuovamente la mia disponibilità a ritirare l'emendamento con questa precisa volontà politica e chiedo che anche il collega Guzzetti ritiri il suo emendamento. Il decreto al nostro esame scade tra due mesi e quindi sarà necessario presentare un altro provvedimento. In attesa di questo provvedimento si dovrà discutere in sede parlamentare con l'ufficio amministrativo del Ministero del lavoro una normativa che sia in grado di realizzare l'obiettivo cui abbiamo fatto riferimento.

Se il collega Guzzetti manterrà il suo emendamento procederemo alla votazione, ma debbo dire che questa votazione creerà dei precedenti: renderà più rigida la situazione e sarà perciò difficilissimo discutere. Non voglio fare ancora un discorso di merito sugli emendamenti; se si procederà alla votazione, affronteremo anche il discorso sul merito.

GUZZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUZZETTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.2.

\* ANTONIAZZI. Ritiro l'emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Senatore Toth, mantiene l'emendamento 1.4?

\* TOTH, *relatore*. Sì, signor Presidente. Ricordo che il testo dell'emendamento è il seguente: all'articolo 1, comma 1, lettera a) sopprimere la frase: «risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT».

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, del Regolamento, sugli emendamenti presentati.

DI LEMBO, *segretario*:

«La Commissione Programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea esprime parere contrario su quello 1.3, poichè risulta suscettibile di determinare l'ampliamento dei destinatari del provvedimento e quindi l'incremento dei suoi oneri finanziari.

Quanto all'emendamento 1.4 esprime altresì parere contrario, poichè la sottrazione del riferimento alle categorie ISTAT non deve essere consentita in quanto non solo apporta maggiori oneri al momento non quantificabili, ma stimabili nell'ordine di qualche decina di miliardi, ma, soprattutto, secondo informazioni assunte dai maggiori responsabili dell'Istituto, annulla un lavoro di omogeneizzazione tra dati previdenziali, fiscali e statistici sui quali l'Istituto si è impegnato da tempo e che corrisponde alla prassi vigente negli altri paesi della Comunità europea».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* ANTONIAZZI. Signor Presidente, avevo già informato il relatore delle nostre perplessità in ordine a questo emendamento, che collimano

– ahimè! – con quelle del Governo. Infatti, l'approvazione di questa proposta di modifica metterebbe l'Istituto previdenziale in condizione di non sapere come applicare le aliquote contributive e la fiscalizzazione degli oneri sociali. Non so se faremo una buona operazione insistendo in questa direzione. Semmai, c'è un problema più generale che mi riservo di affrontare in sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge: o si mette mano ad un riordino complessivo della fiscalizzazione degli oneri sociali, oppure ci si ritroverà sempre a dover far fronte a pezzi e bocconi a situazioni che poi non si riesce a risolvere.

Propongo, pertanto, al relatore di ritirare l'emendamento e di discutere, nell'esaminare il provvedimento cui ho fatto prima riferimento, tutti gli aspetti relativi alla classificazione delle imprese, ai fini dei benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali.

GUZZETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUZZETTI. Signor Presidente, mi sembra che ancora una volta si cerchi di fare confusione su materie chiare e precise. In particolare, non capisco le considerazioni del collega Antoniazzi, riferite ad una questione che è di una semplicità estrema.

Il relatore nell'illustrare gli emendamenti ha spiegato le motivazioni di quello presentato, all'unanimità, dalla Commissione, successivamente ulteriormente specificato con un altro emendamento presentato qui in Aula che elimina gli ultimi elementi di confusione.

Fino a poco tempo fa, infatti, era del tutto pacifico che gli installatori di impianti appartenessero ad un'unica categoria e fruissero della fiscalizzazione degli oneri sociali. Successivamente l'INPS, avendo scoperto che all'interno delle categorie ISTAT vi erano due classificazioni, una riguardante gli installatori di impianti per l'industria e l'altra per l'edilizia – come ha ricordato il senatore Toth c'è chi fa un impianto di condizionamento in una fabbrica e chi lo fa in un condominio o in un ospedale – al fine di recuperare ulteriori soldi, come fa di solito – questa INPS che poi non paga le pensioni agli ultrasessantacinquenni, argomento di cui abbiamo discusso ieri mattina qui in Aula – l'INPS ha pensato bene di inviare una circolare con la quale mantiene la fiscalizzazione degli oneri sociali per gli installatori operanti nel settore dell'industria e la toglie, in funzione di quella classificazione, per gli installatori che operano nel comparto dell'edilizia.

Vi è una ragione di equità, al di là della questione delle risorse perse o da acquisire, che giustifica la correzione della norma contenuta nel decreto. Infatti, l'installatore di impianti è tale sia che operi nel settore dell'edilizia sia che operi in quello dell'industria. Il relatore su questo punto è stato molto chiaro e preciso e pertanto non occorre che mi dilunghi ulteriormente sull'argomento.

Nel parere della 5ª Commissione si sostiene che, qualora si voti l'emendamento in questione, verrebbe meno quella ragione di omogeneità di accertamenti che oggi, attraverso le indagini ISTAT, si recuperano. Mi pare questo un motivo non sufficiente e fondato. Vi è una classificazione su due categorie per la stessa attività; l'ISTAT

mantiene questa distinzione e nell'elaborare i dati utilizza sia la categoria degli installatori appartenenti al settore dell'edilizia che quella degli installatori operanti nel comparto dell'industria. Ebbene, a mio parere, ciò non dà origine ad alcuna confusione. Il collega Antoniazzi però è del parere che ciò crei confusione in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. Ma quale, onorevoli colleghi? Fino a pochi mesi fa queste due categorie, che poi in realtà sono un'unica categoria, che si sdoppia solo per una classificazione ISTAT, godevano del medesimo regime di fiscalizzazione. Quindi non vi è alcuna confusione, alcuna incertezza nell'applicazione della norma. Semmai l'incertezza e la confusione sono causate dall'INPS che ha ritenuto di utilizzare le categorie ISTAT nell'applicazione del regime della fiscalizzazione. Non vi è però alcuna legge che colleghi la classificazione ISTAT con l'applicazione di norme di carattere previdenziale e sfido il collega Antoniazzi a citarne una.

L'ISTAT ha, infatti, una funzione precisa, statistica, fissata da leggi dello Stato, mentre le normative di carattere previdenziale hanno una loro natura e un loro contenuto peculiare. Nessuna legge ha autorizzato l'INPS a fare riferimento alla classificazione ISTAT al fine di includere o meno categorie di imprenditori per l'applicazione delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali.

Il merito è chiaro ed evidente ed anzi il relatore ha giustamente fatto rilevare che, oltre al medesimo contratto, i dipendenti occupati in queste due categorie, separate dall'INPS per quanto riguarda la classificazione ISTAT, godono dello stesso trattamento sia normativo che economico.

L'emendamento presentato dalla Commissione chiarisce, compiendo un atto di giustizia, che a uguale attività corrisponde uguale trattamento e non in alcuni casi un doppio sgravio previdenziale. Sopprimendo poi il riferimento all'ISTAT, si specifica che in sede di applicazione della legge l'INPS non può giocare tra le aziende che applicano il contratto dei metalmeccanici e la loro classificazione ISTAT. Pertanto per gli installatori di impianti, siano essi appartenenti al settore dell'industria, siano essi del settore edile, si applica un unico trattamento: fruiscono tutti della fiscalizzazione degli oneri sociali, così come è avvenuto fino al 1988, quando l'INPS diede questa strana interpretazione.

Per questo motivo voterò a favore dei due emendamenti, per una questione di giustizia. Credo anche di aver chiarito, rispetto al parere della 5ª Commissione, che mi sembrano non convincenti gli argomenti addotti per ritirare l'emendamento presentato dalla Commissione e quindi anche l'emendamento presentato dal collega Toth.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 2.

*(Differimento di termine  
per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno)*

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1990. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.642 miliardi per l'anno 1992 e di lire 759 miliardi per il periodo 1993-2001, posta a carico dell'assegnazione di cui all'articolo 18 della legge 1º marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, che viene all'uopo integrata di pari importo. Al complessivo onere di lire 3.401 miliardi si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1992 dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 1º marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione», iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 3.

*(Accertamento e riscossione  
dei contributi assistenziali per i marittimi)*

1. Le disposizioni concernenti l'accertamento e la riscossione dei contributi sociali di malattia del personale navigante marittimo contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono estese ai contributi a carico degli armatori marittimi di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 408, modificata dalla legge 18 marzo 1976, n. 134. I predetti contributi affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, con le medesime modalità e scadenze dei contributi di malattia.

## Articolo 4.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* ANTONIAZZI. Signor Presidente, mi sia consentito, avendo noi rinunciato ad intervenire in sede di discussione generale, precisare ancora una volta la nostra posizione rispetto al provvedimento. Esprimeremo un voto contrario non perchè abbiamo questioni di principio, ideologiche da far valere in ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali; non è di questo che si tratta. Abbiamo infatti presentato un disegno di legge in Parlamento per la fiscalizzazione totale di tutti gli oneri di malattia, seppure con gradualità: quindi non ci sono opposizioni di principio da parte nostra alla fiscalizzazione degli oneri sociali.

Il nostro voto contrario parte da una considerazione che desidero ancora sottolineare ai colleghi e a lei, signor Presidente: questo è il trentaquattresimo decreto-legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali; trentaquattro decreti-legge che si sono ripetuti puntualmente. Lascio a tutti voi il giudizio su questo modo di governare, di affrontare una materia così delicata. Mi chiedo se è possibile continuare ad operare in questo modo.

Tutto questo avviene - e la discussione di oggi lo ha confermato - nel momento in cui tutti, non solo dall'opposizione ma anche dalla maggioranza - avvertiamo l'esigenza di avere un provvedimento organico che avvii un processo di razionalizzazione nel campo della fiscalizzazione degli oneri sociali, che risolva tutti i problemi che abbiamo affrontato e gli altri che ancora rimangono aperti.

Dobbiamo dare certezza alle imprese. Non dimentichiamo che nel 1989 il decreto sulla fiscalizzazione degli oneri sociali è stato reiterato cinque volte, creando problemi non indifferenti alle imprese. Non vorremmo che anche quest'anno si ripetesse la stessa cosa, provocando problemi a tutti coloro che devono beneficiare della fiscalizzazione e d'altra parte senza definire bene quale finalizzazione si voglia assegnare ad una così ingente massa di denaro che oggi viene trasferita alle aziende.

Oltre a queste ragioni essenziali c'è una terza ragione, cioè esiste una relazione approvata da una apposita Commissione nominata dal Ministro del lavoro che fornisce delle indicazioni circa i futuri provvedimenti sulla fiscalizzazione: infatti questa relazione ha più di un

anno ma il Governo non ha fatto niente; nomina le Commissioni, le stesse concludono il lavoro, ma il Governo non fa niente e si limita a ripetere i decreti con la fotocopiatrice.

Con l'approvazione di questo provvedimento abbiamo il tempo, il Governo ha il tempo di approntare un provvedimento organico che dia quelle risposte alle quali ho fatto prima riferimento: una chiara finalizzazione dei settori nei quali occorre intervenire; la definizione di tutti gli elementi controversi che oggi sono purtroppo ancora aperti. Perciò occorre una precisa volontà politica, che purtroppo a questo Governo manca, come è mancata ai Governi che lo hanno preceduto, se è vero come è vero che siamo arrivati alla trentaquattresima edizione del decreto sulla fiscalizzazione degli interventi per il Mezzogiorno.

Questo è un modo di governare inaccettabile ed anche per tale ragione annuncio il voto contrario del nostro Gruppo sul provvedimento, sollecitando nuovamente il Governo a fare qualcosa di concreto ed ad avviare veramente un provvedimento organico in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, inizierò questa brevissima dichiarazione di voto con le parole con le quali il collega Florino concluse il suo intervento il 4 ottobre 1989 sulla trentatreesima reiterazione del decreto. Diceva: «Tutto questo ci impone responsabilmente di muovere delle obiezioni critiche, ma soprattutto di riconfermare – come già abbiamo dichiarato in altre occasioni – l'invito al Governo a porre mano definitivamente alla riforma ed al riordino della fiscalizzazione».

Questo era il nostro intendimento il 4 ottobre 1989; oggi ci proponete per la trentaquattresima volta il decreto sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, parlando sempre di sgravi e contributi per il Mezzogiorno, il che è falso. È inutile che ci diciate che nel Mezzogiorno vengono concesse 77.000 lire per ogni dipendente, mentre al Nord sono 55.000 lire. Se infatti guardiamo la tabella riassuntiva ci accorgiamo che 1.051 miliardi vanno alle aziende del Centro-Nord e solo 564 a quelle del Mezzogiorno: non capisco più perchè la rubrica del decreto-legge preveda sgravi contributivi per il Mezzogiorno, mentre sarebbe meglio parlare di interventi a favore dell'industria italiana.

Non so dove hanno vissuto certi colleghi, ma io ho fatto il dirigente amministrativo di un'industria che fabbrica pubblicità; la fiscalizzazione è prevista per l'industria e per l'edilizia ma non per coloro che installano impianti sui tetti anche a sessanta metri di altezza e che lavorano per industrie che producono pubblicità: questa attività è considerata servizio, anche se quegli operai vanno a sessanta metri di altezza con le cinghie. Mi chiedo se ci possa essere niente di più assurdo di questa situazione.

Pertanto occorre che riguardiamo tutto. Sono convinto che il riferimento alla classificazione ISTAT non è giusto, è improprio. Bisogna rivedere tutto – lo dico concludendo questo mio intervento ed

annunciando il no del nostro Gruppo – bisogna rivedere definitivamente questa materia, con la riforma ed il riordino della fiscalizzazione, altrimenti, collega Antoniazzi, che ha parlato di trentaquattresima reiterazione, ci rivedremo tra dieci anni – se ci rivedremo – e discuteremo ancora di questo problema. Questa proroga sarà reiterata continuamente, perchè le forze che premono chiedono la reiterazione e non il riordino; non so per quale motivo, ma ci deve essere una ragione profonda, da tutte le parti che contrattano, dalla parte sindacale e dalla parte padronale. (*Applausi dalla destra e dal centro*).

EMO CAPODILISTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EMO CAPODILISTA. Il disegno di legge per la conversione del decreto-legge 20 gennaio, n. 3, che viene sottoposto all'esame del Parlamento, dispone la proroga del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno fino al 31 maggio 1990.

Come è stato detto da altri, l'attuale decreto rappresenta in pratica una replica, con poche modifiche, del decreto del 28 marzo 1989, il quale funzionalmente si collegava alla manovra finanziaria varata nell'autunno 1988. Siamo però ora già alla trentaquattresima (o forse trentacinquesima) puntata di una interminabile vicenda che è iniziata nell'ormai lontano 1977, con il decreto-legge 7 febbraio 1977, convertito nella legge n. 182 dello stesso anno.

La manovra finanziaria iniziata nell'autunno 1988 ha subito tuttavia in corso di opera notevoli modifiche nella specifica fattispecie della fiscalizzazione. Basti pensare, ad esempio, che tra il decreto del gennaio 1989 e il successivo, la fiscalizzazione per il settore industriale veniva ridotta di ben il 49 per cento (ed analogamente si procedeva nei confronti di altre categorie), onde rastrellare i 2.000 miliardi che si riteneva di dover aggiungere alla manovra finanziaria.

La riduzione allora proposta è comunque tuttora generalmente avvertita come un pesante aggravio dei costi nel momento meno opportuno per le nostre imprese che devono rapidamente adeguarsi ad una accresciuta competizione internazionale.

Queste modifiche, pur con le dolorose scelte imposte dalla situazione della pubblica finanza, sembrano coerenti tuttavia con la considerazione che alla scadenza prevista per il 1992 dell'attuazione del mercato unico europeo, un'area importante di armonizzazione normativa riguarderà proprio il settore previdenziale ed il costo del lavoro.

Da parte del Gruppo della Democrazia cristiana si è da tempo insistito per una revisione globale ed organica, da attuarsi rapidamente, del vigente sistema di fiscalizzazione degli oneri sociali, che tenga conto dell'ormai prossima attuazione di impegni internazionali e, nella misura del possibile, di una sua più flessibile manovra in funzione congiunturale.

Il rinvio fino al 30 maggio di quest'anno, mentre per la sua brevità aggiunge un'altra motivazione in favore della rapida approvazione del

provvedimento oggi al nostro esame, dall'altro canto ci consente di sperare che finalmente sarà possibile mettersi all'opera con rapidità per l'auspicata riforma che si riferisca anche a tutto il sistema del costo del lavoro. Questa riforma dovrebbe tuttavia tener conto di finalità quali una contropartita sociale di interesse generale che incentivi lo sviluppo tecnologico e lo sviluppo dell'occupazione. Sarà necessario inoltre arrivare alla depurazione del costo del lavoro, almeno per una parte degli oneri che dovrebbero essere a carico di tutta la società, tramite l'imposizione fiscale. Altri oneri che ormai dovrebbero essere considerati superati. Si pensi ad esempio a quelli inerenti ai contributi GESCAL.

In definitiva, pur con le riserve e con quelle considerazioni di difficoltà, per l'esistenza della problematica cui mi sembra avere sufficientemente accennato, il Gruppo della Democrazia cristiana ritiene di dover esprimere voto favorevole per il provvedimento proposto - che ricalca integralmente, del resto, l'ultima versione del testo approvato in materia dal Senato - ben inteso anche con la modifica dianzi approvata, con l'emendamento formale all'articolo 1, allo scopo di evitare difficoltà interpretative nell'applicazione della normativa ed anche con l'emendamento aggiunto successivamente che chiarisce ancor meglio questo problema. (*Vivi applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno».

**È approvato.**

#### **Discussione dei disegni di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali» (2062):**

**«Soppressione del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi a favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali» (1971)**

*(Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2062 con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali»**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle

compagnie e dei gruppi portuali» e: «Soppressione del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi a favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali».

CHIMENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMENTI. Chiedo l'autorizzazione a riferire oralmente sui provvedimenti, avendo la Commissione concluso ieri sera i suoi lavori.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, l'autorizzazione si intende concessa.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

CHIMENTI, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, i processi di rinnovamento e di ristrutturazione in atto nel settore del lavoro portuale richiedono ulteriori interventi di cui si fa carico il decreto-legge al nostro esame.

I provvedimenti amministrativi dello scorso anno con la consistente riduzione del lavoro portuale in regime di riserva, la necessità di prepararsi adeguatamente al 1993, la necessità di pervenire gradualmente all'allineamento dei lavoratori portuali sul piano assistenziale e previdenziale a quelli del comparto industriale impongono infatti la necessità - che risponde peraltro all'intesa Governo-sindacati del 30 giugno 1989 - di mettere in liquidazione il fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e di ricondurre ulteriormente e contemporaneamente la manodopera operante nei porti attraverso gli strumenti convergenti della cassa integrazione e del pensionamento anticipato.

La struttura mutualistica su cui si è basato l'intero sistema organizzativo del lavoro portuale a livello nazionale, il cui punto di riferimento e di garanzia è costituito dal fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, non è più nelle condizioni di assicurare a tutti i lavoratori portuali gli istituti previsti dalla vigente contrattazione collettiva della categoria. La riduzione, pari al 70-80 per cento del lavoro in regime di riserva, fa sì che le addizionali di pertinenza del fondo vengano a gravare solo sul restante 30-20 per cento delle operazioni riserva, risultando così totalmente inadeguate a sopperire alle esigenze di gestione e all'assolvimento dei compiti istituzionali del predetto ente, con il conseguente maturarsi di oneri aggiuntivi per l'erario, stimati in più di 300 milioni al giorno.

In ordine a tale argomento il decreto-legge prevede all'articolo 1 la messa in liquidazione del fondo a partire dal 1° febbraio 1990 e l'abrogazione della legge istitutiva dello stesso, la nomina di un commissario liquidatore e il trasferimento del personale del fondo in un ruolo speciale del Ministero della marina mercantile; all'articolo 4 sono indicati i compiti del commissario liquidatore per la definizione di tutte le problematiche connesse all'estinzione del fondo.

L'articolo 2 configura il nuovo assetto completando la riforma del settore. Infatti, le compagnie portuali provvederanno direttamente al

pagamento dei contributi di legge e ad ogni obbligazione di natura contrattuale per le giornate di effettivo lavoro, mentre si procederà ad una revisione dell'addizionale delle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali che dovranno essere sufficienti a coprire solo le spettanze dei lavoratori portuali per le giornate effettivamente lavorate.

L'altro aspetto del problema è affrontato all'articolo 3 che prevede un ulteriore esodo di 4.000 unità nel corso dei prossimi anni fino al 31 dicembre 1992 e il collocamento in cassa integrazione del prevedibile numero di lavoratori risultanti in esubero e ammontanti, per il 1990 ed il 1991, a complessive 4.000 unità in aggiunta alle 1.000 unità previste dalla legge n. 85 del 1989; tutto questo per pervenire alla data del 1° gennaio 1992 con un organico ormai adeguato alle rispettive esigenze dei porti, al trasferimento dei lavoratori in questione nell'ambito della normativa generale per la cassa integrazione.

L'approfondito esame da parte dell'8ª Commissione ha portato ad alcuni miglioramenti e precisazioni del testo che meglio potranno illustrarsi nella trattazione degli emendamenti presentati dalla Commissione stessa. Preme piuttosto al relatore far presente un ulteriore obiettivo che la Commissione ritiene utile inserire nel disegno di legge di conversione ed è quello di consentire agli enti e alle aziende portuali di utilizzare per investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali, i proventi loro derivanti dalla devoluzione di tutte le tasse e i diritti marittimi previsti dalle vigenti disposizioni. Tali proventi potranno inoltre, previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile, servire al ripianamento dei disavanzi di gestione anche attraverso accensione di mutui.

Questo è il senso complessivo del provvedimento. La spesa complessivamente prevista ammonta a 1.750 miliardi e si raccomanda l'approvazione di questo provvedimento all'Assemblea. (*Applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bisso. Ne ha facoltà.

**BISSO.** Signor Presidente, signor Ministro, le misure previste dal decreto-legge che ci accingiamo adesso a convertire in legge, quali l'ulteriore prepensionamento anticipato di altri 4.000 lavoratori portuali e l'abrogazione dei fondi centrali, sono in larghissima misura - a mio parere - diretta conseguenza dei decreti amministrativi (uno di questi illegittimo) imposti dal ministro Prandini, suo predecessore. Si tratta di provvedimenti - cerchiamo di non dimenticarlo - che in modo artificioso finiscono per determinare un eccesso di manodopera mentre in realtà, per le caratteristiche proprie del lavoro portuale, mi sembra - per la conoscenza che mi deriva dalle cose - di poter dire che ci si trova in presenza di un sostanziale equilibrio tra la forza lavoro portuale e i servizi che questa deve erogare alla merce in transito da e per i porti nazionali. Infatti, le dotazioni organiche delle compagnie dei gruppi portuali sono determinate, come tutti sappiamo, da due parametri: il primo è dato dalla entità del lavoro gestito in riserva (e sappiamo che

prima dei decreti Prandini questa entità corrispondeva al 100 per cento del lavoro portuale); il secondo parametro è dato da un numero di giornate lavorate ogni mese che stabilimmo a suo tempo con legge.

Stabilimmo che le giornate lavorate da ogni singolo lavoratore dei porti non fossero inferiori alle 17 mensili. Era questo un grande traguardo perchè per la prima volta anche per i portuali si trattava di fissare un numero di giornate lavorate (cosa ben diversa dalle giornate lavorate in uno stabilimento) che consentisse loro di avvicinarsi o di porsi quasi allo stesso livello delle giornate lavorate alla FIAT, all'Olivetti, eccetera. Perseguire questo obiettivo era un fatto estremamente ambizioso.

Occorre dire che prima dei decreti emanati dal ministro Prandini questo traguardo si stava per raggiungere o per lo meno ci eravamo avvicinati in modo assai significativo, essendo giunti prima di quei decreti alle 16 giornate lavorate in media dai 10.000 lavoratori portuali. Questo significa che la portualità italiana dava luogo allo sviluppo di 1.760.000 giornate lavorate. Se però l'entità del lavoro - a questo punto emerge l'artificiosità - gestito in riserva dalle compagnie passa da una percentuale del 100 per cento, registrata precedentemente, ad una percentuale del 20 per cento, evidentemente le giornate lavorate diminuiranno in proporzione a questa riduzione.

Per dare il senso della dimensione della questione mi permetto di fare la seguente considerazione. Se precedentemente con 10.000 lavoratori occupati per 16 giornate al mese si sviluppava un lavoro pari a 1.760.000 giornate anno, oggi, avendo ridotto la quantità di lavoro gestito in riserva al 20 per cento, le giornate di competenza dei lavoratori delle compagnie si riducono da 1.760.000 a 352.000. Questo è il salasso determinato dai decreti Prandini per quanto riguarda le giornate lavorate dai lavoratori delle compagnie.

Questo cosa significa, signor Ministro? Significa che 1.400.000-1.500.000 giornate sono sottratte al lavoro delle compagnie. Allora, se dobbiamo riconsiderare le dotazioni organiche alla luce di questi fatti, è evidente che non si deve più far riferimento ai 10.000 lavoratori occorrenti, ma ad una cifra inferiore. Ciò è tanto vero che con questo decreto ci accingiamo ad espellere dal processo produttivo portuale altri 4.000 lavoratori. Quindi la portualità italiana grosso modo si baserà sulle 5.000-5.500 unità.

Sorge però una questione: le 1.400.000-1.500.000 giornate lavorative chi le copre? Vede signor Ministro, le compagnie si possono ridurre fino al punto da essere cancellate, ma ciò non significa che il lavoro portuale non debba essere fatto. Da ciò discende la mia insistenza sul fatto che l'organico delle compagnie non corrisponde all'organico portuale. Infatti le compagnie possono avere anche un organico di dieci persone, ma questo non vuol dire che sia sufficiente all'espletamento delle funzioni del servizio portuale.

Allora signor Ministro le rivolgo una domanda: con quali lavoratori si pensa di coprire queste 1.400.000-1.500.000 giornate? È questo il problema. Poichè queste giornate dovranno essere comunque lavorate onde evitare la paralisi totale del sistema portuale italiano, occorre intendersi bene su tale questione. Chi segue con un minimo di attenzione lo svolgersi dei fatti non ha difficoltà a capire quale sarà la

risposta alla domanda che ponevo prima, anche perchè essa è già nelle cose, negli avvenimenti che si verificano in questo periodo.

Innanzitutto, per i lavoratori portuali che resteranno si porrà in modo sempre più accentuato il problema del ricorso all'estensione del secondo turno, il che significherà passare da sei ore e mezzo a tredici ore di lavoro giornaliero, quanto non si arriverà, come già succede in certi casi, al terzo turno. Vi lascio ogni considerazione sulla produttività, sulla sicurezza e sull'efficienza quando c'è gente costretta a rimanere tredici-diciotto ore sul posto di lavoro.

Inoltre, diventerà sempre più incontenibile la spinta, d'altra parte già forte, ad utilizzare il personale di bordo delle navi, che come sappiamo è composto in misura sempre più ampia di marittimi del Terzo mondo, per impiegarlo nello svolgimento di funzioni portuali, anche perchè così facendo non ci sarà una riduzione, per non dire addirittura un tracollo dei costi.

Desidero poi attirare l'attenzione del Ministro sul tentativo di immettere nelle attività portuali lavoratori immigrati a costi, se mi si passa il termine, stracciati, come si è già cercato di fare al *terminal* per *containers* del porto di La Spezia.

Ecco perchè dicevo prima che chi segue le cose con un minimo di attenzione trova già le risposte.

È questa una linea che punta ad un uso della forza lavoro sempre più selvaggio e svincolato dal rispetto degli istituti contrattuali.

È una risposta arretrata, una risposta che ci riporta indietro e che non guarda avanti. Altro che discorsi sul modo in cui ci inseriremo e ci collegheremo su questo specifico tema all'Europa! È una risposta che rompe con le più moderne concezioni della portualità, intesa come sistema unitario di servizi poggiante sulle più avanzate tecnologie e sui più avanzati sistemi di organizzazione del lavoro.

Per quanto riguarda l'abrogazione del fondo centrale, anch'essa trae la propria origine dal «decreto Prandini» sulla riserva del lavoro. Come sappiamo, il fondo centrale era alimentato da un gettito finanziario che traeva la sua ragion d'essere dal pagamento di un'addizionale in tariffa per tutte le operazioni portuali richieste dalla merce in transito. Ora, sottraendo l'80 per cento delle operazioni portuali al pagamento dell'addizionale, si comprende come a quel fondo venisse a mancare il grosso della propria fonte di finanziamento. Ma, si comprende anche come sul rimanente 20 per cento fosse impossibile far gravare l'intero finanziamento dei fondi centrali. Di qui, il problema del suo superamento e della sua abrogazione. Ora, però - e mi avvio rapidamente alla conclusione - tramite questi fondi, come lei sa benissimo, signor Ministro, veniva garantito il pagamento di tutta una serie di istituti contrattuali, alcuni dei quali, per come è strutturato il decreto che ci apprestiamo a convertire in legge, non trovano soluzione positiva entro la data di abrogazione dei fondi medesimi. Mi riferisco, in particolare, alle integrazioni per le pensioni di invalidità e al pregresso per il trattamento di fine servizio. Mi si obietterà: ma chi paga, visto che questi oneri non possono essere fatti ricadere sul bilancio dello Stato, così come - a mio parere - è giusto che sia? Ebbene, la mia risposta a questa domanda è molto semplice, signor Ministro, perchè non ve n'è

un'altra possibile. Pagherà la merce, come è sempre accaduto, attraverso la ridefinizione delle addizionali, perchè la fonte non può essere che questa, così come lo è sempre stata in passato, come lo sarà in futuro e come è giusto che sia.

Certo, ciò implica che si affrontino i problemi in un'ottica diversa. Per esempio, le questioni relative all'integrazione delle pensioni di invalidità dovranno essere affrontate in una visione decrescente, nel senso che il numero dei lavoratori attuali dovrà decrescere e quindi si potrà anche, di anno in anno, ridurre il prelievo da operare sulla merce. In ogni caso, mi sembra che questa sia l'unica fonte, altre - ci ho pensato - non le credo possibili.

Considero, dunque, molto negativo, signor Ministro, il fatto che durante le molteplici discussioni, sulle quali vi è stato un confronto reale e teso da parte di tutti alla ricerca delle soluzioni, non si siano potuti definire criteri, tempi e modalità per una normativa che fin da questo momento potesse costituire certezza dei diritti maturati. Lei, signor Ministro, mi risponderà che al riguardo si aprirà una trattativa - è obbligatorio che ciò accada, non se ne può fare a meno - però, io ho il timore che l'integrazione delle pensioni di invalidità finirà per essere decurtata per la mancata coincidenza dei tempi tra l'abrogazione dei fondi e soluzione del problema del finanziamento all'INPS delle quote spettanti, per garantire continuità alla erogazione delle pensioni integrative senza nessuna decurtazione.

Parimenti, considero negativo non aver colto la possibilità offertaci dalla conversione in legge di questo decreto per chiudere la partita, tuttora aperta, relativa al prepensionamento dell'indotto portuale. Era venuto ormai il momento di chiudere almeno questa vertenza, tenuto conto che il numero dei lavoratori che hanno fatto richiesta di poter ricorrere a tale misura sono 165, di cui 90 usufruiscono della copertura finanziaria degli 11 miliardi che grazie alla nostra battaglia vennero stanziati nonostante la opposizione del ministro Prandini. Occorreva quindi uno sforzo non eccessivo, anche se nell'ordine sempre di alcuni miliardi, per risolvere il problema dei rimanenti 75. Questo è il numero dei lavoratori ai quali occorrerebbe assicurare una copertura finanziaria per il prepensionamento e per chiudere la partita. Ma questo non è stato possibile: da qui il mio rammarico e l'emendamento che ho presentato.

Con il decreto-legge si stanziavano 80 miliardi di lire che dovrebbero essere impiegati - se non ho capito male - per la cassa integrazione dei portuali. Ormai ho una lunga esperienza di queste questioni: i soldi che abbiamo stanziato in passato per la cassa integrazione dei portuali non sono mai stati spesi tutti. Lo stanziamento più importante effettuato in passato fu di 72 miliardi, di cui ne vennero spesi soltanto 21. Io sono certo - e, se ne avessi il tempo, potrei documentarlo - che questo stanziamento per la cassa integrazione sarà speso in misura estremamente ridotta; quindi poteva esserci il modo di ridurre lo stanziamento a favore della cassa integrazione per i portuali e coprire altre necessità dell'indotto portuale.

Non so se questo quarto o quinto decreto-legge - ne ho perso la memoria - sul prepensionamento sarà l'ultimo; tante volte ho sentito dire che si trattava dell'ultimo decreto-legge, ma ne è sempre giunto un

altro. Quel che so però è che l'insieme dei provvedimenti assunti in questi sette anni in cui mi sono direttamente interessato a queste questioni - è questa l'affermazione precisa che intendo fare - non è valso a sottrarre il nostro sistema portuale ad una permanente necessità ad essere assistito. Avevamo azzerato tutte le passività degli enti portuali a tutto il 1987. Con quest'ultimo esodo abbiamo ridotto il numero dei lavoratori portuali da 21.000 a poco più di 5.000. Col presente decreto-legge stabiliamo ancora che non si può procedere a nuove assunzioni. Ma nei porti entreranno attraverso altre mille vie - come sta già avvenendo, non capisco come si faccia a chiudere gli occhi di fronte a queste cose - che violano lo stesso codice della navigazione.

Un risparmio indubbiamente c'è stato: ad esempio, è stato ridotto enormemente il monte salari con una conseguente riduzione del costo del servizio portuale. Il costo portuale si è ridotto perchè molte addizionali sulla merce sono state soppresse, ma chi se ne è avvantaggiato? L'economia italiana? No; il vantaggio lo hanno avuto l'armamento estero per quello che fa capo ai nostri porti e gli armatori italiani, anch'essi lautamente assistiti. Gli enti portuali, con alla testa Genova, sono nuovamente attorno ai 185-200 miliardi di indebitamento maturato in due anni. Il caso più eclatante è quello di Genova: 140 miliardi di indebitamento. Genova è tra i porti che ha avuto l'azzeramento dei debiti del 1987, è quel porto che si dice abbia avuto mille miliardi, ma è anche quel porto che nel giro di due anni ricapitola 140 miliardi di *deficit*.

Concludo dicendo che il re giunge alla meta veramente nudo. A questo punto vorrei rivolgere un pressante invito al signor Ministro affinché acceleri l'*iter* per l'approvazione della legge di riforma delle gestioni portuali, perchè senza una riforma che sia veramente tale non modificheremo i meccanismi che determinano anno per anno la necessità di un'assistenza sempre crescente. Non basta pagare a piè di lista, perchè l'anno dopo occorre ancora una volta pagare a piè di lista; basta!

Facciamo del sistema portuale italiano non un settore che permanentemente preleva non indifferenti risorse dal bilancio dello Stato (lei sa benissimo che questo decreto costerà alla collettività oltre duemila miliardi), ma facciamo in modo che con la riforma delle gestioni portuali esso sia uno strumento di arricchimento delle risorse finanziarie dello Stato, perchè altrove è una grande fonte di finanziamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Poichè non è presente in Aula il senatore Patriarca, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

Non essendovi altri iscritti a parlare in discussione generale, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare il relatore.

CHIMENTI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione in precedenza svolta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della marina mercantile.

\* VIZZINI, *ministro della marina mercantile*. Signor Presidente, onorevoli senatori, come è stato opportunamente detto dal relatore, il provvedimento al nostro esame si salda con una azione che il Governo ha iniziato attraverso una serie di atti amministrativi, nell'esigenza di razionalizzare il sistema del lavoro portuale e nella necessità di dare garanzie sugli istituti contrattuali ai lavoratori delle compagnie portuali, soprattutto rispetto a quei provvedimenti amministrativi che prevedendo l'abbattimento della riserva hanno sostanzialmente vanificato la possibilità che il fondo centrale continuasse a funzionare alimentato da entrate che non c'erano più.

Il provvedimento peraltro si colloca nel quadro di un'azione più complessiva che il Governo sta portando avanti nei due rami del Parlamento per raggiungere quel risultato che il senatore Bisso sottolineava nel suo intervento, un'azione complessiva che non si limiti a operare solo su alcuni versanti della vicenda complessiva della portualità italiana, ma che affronti tutti i temi ad essa legati. Ci stiamo occupando oggi dei problemi legati al lavoro portuale; ci occuperemo nelle prossime settimane della riforma della portualità il cui disegno di legge è all'esame dell'altro ramo del Parlamento; dovremo occuparci in tempi molto ristretti di norme volte a favorire il traffico di cabotaggio, che nella logica generale del sistema dei trasporti del nostro paese può rappresentare un'alternativa rispetto a situazioni insopportabili e squilibrate ormai davanti agli occhi di tutti.

Ho ascoltato le critiche mosse al provvedimento al nostro esame e voglio dire che conosco le argomentazioni del senatore Bisso; mi spiace soltanto che siano stati ricordati gli aspetti sui quali non si è trovata una soluzione, senza sottolineare in realtà come invece in Commissione su tanti altri aspetti siamo riusciti a raggiungere intese, poi formalizzate attraverso emendamenti della Commissione, le quali hanno migliorato il provvedimento, con il contributo di tutti i Gruppi che hanno partecipato al dibattito.

Per quanto riguarda il numero dei prepensionamenti, va ricordato che non è una scelta che nasce da una valutazione autonoma del Governo. Il numero dei prepensionamenti è frutto di una scelta contenuta in un accordo, firmato dal Governo e dalle organizzazioni sindacali e successivamente anche dall'utenza, i quali fecero allora una valutazione sulle esigenze reali del sistema in relazione all'abbattimento della riserva; questo infatti resta il tema di fondo di un ragionamento che non si esaurisce certamente con l'esame del provvedimento, il quale dunque va anch'esso affrontato nella logica della riforma della portualità.

Si chiede: come si articolerà il lavoro dei porti? Il tema di fondo resta quello di sempre ed è stato oggetto di scontri tra le categorie e ha visto prendere posizioni talvolta aspre e dure: si tratta di sapere se nei porti italiani, in prospettiva, si vuole mantenere un regime di monopolio da parte di alcuni soggetti ovvero se, in linea con le scelte che sono state fatte dalla portualità europea che, ci piaccia o no, è quella con cui dovremo misurarci nei prossimi mesi e soprattutto più drammaticamente nei prossimi anni, il concetto del monopolio può essere sostituito da quello di forze che agiscono in regime di concorrenza tra loro, in modo che lo stesso concetto della pubblicità del porto venga riportato ai suoi termini giusti e naturali, senza tutte quelle forzature che, in nome di un

presunto principio appunto della pubblicità, in sostanza hanno fatto dei porti italiani un pezzo di economia assistita del sistema, il che certamente non è in linea con le scelte che dobbiamo compiere nel futuro.

Mi rendo conto che qui sono state sollevate questioni che il Governo deve affrontare e mi riservo di illustrare qual è la posizione del Governo in sede di esame degli emendamenti che sono stati presentati. Mi pare tuttavia corretto dirlo nell'Aula, così come ho avuto modo di dirlo in Commissione: con questo provvedimento entriamo in una fase nuova e sperimentale rispetto al passato; non è da escludere dunque che dopo una prima fase di avvio, alcuni meccanismi possano anche essere rivisti per migliorarne il funzionamento. Questo anche in relazione alla situazione del Fondo centrale, rispetto alla quale abbiamo già operato, con le relazioni tecniche che sono state presentate, per determinare la consistenza complessiva del fabbisogno. Oggi è al lavoro un commissario nominato dal Governo, il quale, nel più breve tempo possibile, dovrà renderci un quadro complessivo della situazione per la verifica della consistenza dell'ammontare del fabbisogno rispetto alle prime stime.

Per correttezza, ho già rappresentato queste cose alla Commissione, perchè in nessun momento appaia ed in nessun momento si formi l'idea che si voglia nascondere qualcosa al Parlamento. Non appena questi dati saranno forniti, sarò personalmente disponibile a riferire al Parlamento su di essi per le ulteriori valutazioni.

Ritengo che il provvedimento rappresenti un primo passo in una direzione che, certamente, se si fermasse solo a questo atto, sarebbe poca cosa rispetto ai problemi che abbiamo di fronte; il provvedimento invece, saldandosi con le altre iniziative del Governo e con il dibattito politico che sulla materia si è aperto, può forse finalmente rappresentare - ripeto - un primo passo verso una grande sfida europea che i porti italiani non solo debbono affrontare, ma soprattutto debbono vincere. Sarebbe singolare che in un paese che ha una collocazione geografica come il nostro e che ha ottomila chilometri di coste, non fossimo in grado da oggi alla fine del 1992 di rimettere in sesto un sistema portuale in grado di competere con la portualità europea e in grado di attirare l'armamento, nazionale e non, nei nostri porti. Questo è un impegno complessivo del Governo, perchè si tratta di un primo tassello in questa direzione. Credo peraltro che, soprattutto nelle sedi parlamentari, avremo modo di proseguire questo tipo di ragionamento complessivo per il raggiungimento dei risultati che ho sin qui esposto.

È per questi motivi che il Governo invita all'approvazione di questo provvedimento, che ci consentirà intanto di mettere a posto una situazione diventata ormai insostenibile per lo squilibrio, ampiamente illustrato, che si è creato nel settore. In secondo luogo esso rappresenta proprio un primo passo verso una riforma complessiva del sistema portuale italiano.

**PRESIDENTE.** Avverto che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno, da intendersi illustrati:

Il Senato,

considerata l'opportunità di adeguare in tempi brevi la normativa vigente in materia di tasse erariali sulle merci, di tasse portuali, di tasse

e soprattasse di ancoraggio, anche per assicurare entrate certe e congrue agli enti portuali e alle aziende dei mezzi meccanici,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento, entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito disegno di legge.

9.2062.1.

LA COMMISSIONE

Il Senato,

considerata l'opportunità di approfondire le ragioni che hanno condotto nel tempo alla formazione del *deficit* del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e dei connessi oneri finanziari,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una dettagliata relazione sulla gestione del Fondo.

9.2062.2.

LA COMMISSIONE

Invito il Governo ad esprimere il parere su tali ordini del giorno.

\* VIZZINI, *ministro della marina mercantile*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Chimenti, insiste per la votazione degli ordini del giorno?

CHIMENTI, *relatore*. Essendo stati accolti dal Governo, non insisto per la loro votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2062:

#### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo dell'articolo 1 del decreto-legge e dell'annessa tabella è il seguente:

#### Articolo 1.

1. La legge 17 febbraio 1981, n. 26, è abrogata. Con effetto dal 1° febbraio 1990 il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è posto in liquidazione. Alle operazioni di liquidazione, nonchè agli adempimenti connessi all'attuazione dell'articolo 3, provvede il commissario liquidatore di cui all'articolo 4.

2. Il personale di cui alla tabella allegata, in servizio alla data del 1° settembre 1989 presso il Fondo di cui al comma 1 e che risulti in servizio anche alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita in un ruolo speciale ad esaurimento del Ministero della marina mercantile, in connessione con la progressiva cessazione delle operazioni di liquidazione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del comparto ministeri maggiormente rappresentative su base nazionale, è definita la tabella di equiparazione tra le qualifiche ed i profili professionali dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal predetto personale nell'ambito dello stesso Fondo alla data del 1° settembre 1989.

4. Fino alla data del definitivo inquadramento, il personale del Fondo conserva il trattamento economico percepito alla data del 1° settembre 1989. In ogni caso l'eventuale differenza tra detto trattamento economico e quello che a tale personale compete a seguito dell'inquadramento è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile.

5. Per la ricongiunzione dei servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso il Fondo gestione, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

6. Al personale di cui al comma 4 è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria. L'opzione deve essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Il fabbisogno derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 482 miliardi per il ripiano del disavanzo patrimoniale del Fondo al 31 dicembre 1989 ed in lire 16 miliardi per spese di personale, ripartiti in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, lire 2 miliardi per il quadriennio 1992-1995 e lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

## TABELLA

*(prevista dall'articolo 1, comma 2)*FONDO GESTIONE ISTITUTI  
CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI

UNITÀ	LIVELLO	QUALIFICA
2	9	Vice direttore
4	8	Capo servizio
7	7	Capo ufficio
14	5	Impiegato di concetto
4	4	Archivista/Digitatrice
6	3	Autisti/Commessi/Dattilografi
37		

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

## Articolo 2.

1. A decorrere dal 1° febbraio 1990, le compagnie ed i gruppi portuali provvedono al versamento agli enti previdenziali dei contributi previsti dalla normativa vigente e al pagamento delle prestazioni contrattuali.

2. Per assicurare l'equilibrio gestionale delle compagnie e dei gruppi portuali, le misure delle addizionali percentuali delle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali sono rideterminate a norma dell'articolo 203 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento alle componenti del costo delle prestazioni non coperte da riserva ai sensi dell'articolo 110 del codice della navigazione.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Dalla data di cui al comma 1 sono soppressi il trattamento di integrazione per mancato avviamento e gli istituti ad esso collegati».

2.1

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative, nonchè l'associazione nazionale dei porti».*

2.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

CHIMENTI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 è riferito all'articolo nel quale si disciplina il nuovo andamento del lavoro portuale. Quindi questo emendamento elimina il trattamento di integrazione per mancato avviamento. Con l'emendamento 2.2, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, ridefinisce le misure delle addizionali percentuali delle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* VIZZINI, *ministro della marina mercantile*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

### Articolo 3.

1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi

portuali, nonché dei dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è differito al 31 dicembre 1992 nel limite di 1.500 unità per il 1990, 1.000 per il 1991 e 1.500 per il 1992.

2. Il fabbisogno derivante dalla applicazione del comma 1 è valutato in lire 125 miliardi per l'anno 1990, lire 126 miliardi per l'anno 1991, lire 200 miliardi per l'anno 1992 e lire 432 miliardi complessivamente per il quinquennio 1993-1997.

3. Gli oneri accessori conseguenti alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e delle indennità contrattuali collegate alla cessazione anticipata del servizio sono valutati in lire 108 miliardi per il 1990, lire 72 miliardi per il 1991 e lire 108 miliardi per il 1992.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è differito al 31 dicembre 1991 nel limite di ulteriori 2.000 unità per ciascuno degli anni 1990 e 1991. Detto beneficio non è cumulabile con qualsiasi altro trattamento integrativo a carico di enti, aziende, compagnie e gruppi portuali.

5. Il fabbisogno derivante dall'applicazione del comma 4 è valutato in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i lavoratori delle compagnie e gruppi portuali vengono assoggettati alla normativa generale della cassa integrazione prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164. A tal fine, entro il 31 dicembre 1991, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, e del tesoro, sono fissati i termini, i criteri e le modalità per l'applicazione di detto beneficio.

7. Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1989, n. 85, nonché quelle di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.

8. Fino al 31 dicembre 1992 non è consentito procedere alla immissione di nuovo personale nelle compagnie e gruppi portuali ed eventuali maggiori esigenze dei traffici dovranno essere soddisfatte facendo ricorso alla mobilità dei lavoratori portuali tra porti che distino non più di 50 chilometri tra loro. Il lavoratore che beneficia dell'indennità di cassa integrazione ai sensi del comma 4 cessa dal beneficio qualora rifiuti di accettare la nuova sistemazione occupazionale.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, in

favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova dei dipendenti del Fondo gestione Istituti contrattuali lavoratori portuali, nonchè dei lavoratori degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è differito al 31 dicembre 1992 nel limite di 1.500 unità per il 1990, 1.000 per il 1991 e 1.500 per il 1992. Una quota delle suddette 4.000 unità, fino al limite massimo di 650, è riservata per il triennio medesimo al personale degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici. Qualora detto beneficio non sia utilizzato pienamente entro il 31 dicembre 1992, tale termine viene prorogato al 31 dicembre 1993».

3.1

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Sono riconosciuti ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonchè ai lavoratori e ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, unicamente ai fini della maturazione dei requisiti per il prepensionamento, i contributi figurativi del periodo di servizio militare, nonchè quelli relativi ai periodi di cassa integrazione guadagni».

3.2

LA COMMISSIONE

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:* «Detto beneficio, non cumulabile con qualsiasi altro trattamento integrativo a carico di enti, aziende, compagnie e gruppi portuali, se non utilizzato pienamente entro il citato termine del 31 dicembre 1991, viene prorogato al 31 dicembre 1992. Esso dovrà interessare le sole compagnie e gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche dei singoli porti e comunque nei limiti numerici previsti dalle stesse dotazioni organiche. Al fine di sopperire alle fluttuanti necessità operative degli scali nazionali il Ministro della marina mercantile determina con proprio decreto il numero massimo delle giornate di cassa integrazione guadagni straordinari da assegnare annualmente ad ogni singolo porto, nonchè i criteri in base ai quali le compagnie o gruppi, entro il numero massimo prestabilito, potranno distribuirle, prevedendo la massima flessibilità nell'utilizzo di dette giornate nel corso dell'anno, con apposite verifiche mensili».

3.3

LA COMMISSIONE

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* «A decorrere dal primo gennaio 1992» *con le altre:* «A decorrere dalla data di completo utilizzo dei fondi di cui al comma 5».

3.9

IL RELATORE

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «gruppi portuali», inserire le seguenti: «ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova».*

3.4

LA COMMISSIONE

*Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I termini, i criteri, le modalità per l'applicazione di detto beneficio, che dovranno tener conto della specificità del settore, saranno determinati con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanarsi entro il 31 dicembre 1991, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro».*

3.5

LA COMMISSIONE

*Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: «che distino non più di 50 chilometri fra loro».*

3.6

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. - È consentito ai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, che non maturano i requisiti per il prepensionamento entro il 31 dicembre 1992, il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato».

3.7

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Al fine di completare l'operazione di pensionamento anticipato previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 7 marzo 1989, n. 85, per i dipendenti delle aziende di cui al comma 10-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto sono posti in prepensionamento i lavoratori delle suddette aziende che confermino la domanda già presentata entro i termini previsti dall'articolo 1 del decreto interministeriale del 28 giugno 1989.

8-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, fissato in lire 25 miliardi, si provvede facendo ricorso ai residui di stanziamento non utilizzato per la concessione della indennità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 1989, n. 247. Per la quota restante, si provvede utilizzando parte dello stanziamento previsto per il 1990 dal comma 2 del presente articolo».

3.8

BISSO, GAMBINO, PINNA

Invito i presentatori ad illustrarli.

CHIMENTI. *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 estende ai lavoratori delle compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova nonché ai dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali degli enti portuali e delle aziende di mezzi meccanici l'applicazione del beneficio. A questo proposito devo dire che è necessaria una integrazione. Dopo le parole: «carenanti del porto di Genova, nonché», bisogna inserire le altre: «dei dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, dei lavoratori degli enti portuali...». Inoltre, l'emendamento 3.1 stabilisce che una quota delle 4.000 unità che è previsto vadano in prepensionamento fino a un limite massimo di 650, sia riservata per il triennio al personale degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici. Aggiungiamo un'ulteriore possibilità che, se questo beneficio complessivamente non viene utilizzato pienamente entro il 31 dicembre 1992, il termine viene prorogato al 31 dicembre 1993, quindi si tratta di un trascinarsi della possibilità di prepensionamento.

L'emendamento 3.2 amplia anche qui a tutta una serie di lavoratori alle dipendenze degli enti portuali, delle aziende, eccetera, la possibilità di cassa integrazione. L'emendamento 3.3 precisa un effetto di trascinarsi per quanto riguarda la possibilità di utilizzo della cassa integrazione. Si precisa anche che di questa possibilità potranno godere le sole compagnie e gruppi portuali che hanno una eccedenza rispetto alla dotazione organica, mentre si dà al Ministro della marina mercantile la possibilità di muoversi con la massima flessibilità nel decretare il numero massimo delle giornate di cassa integrazione guadagni straordinaria da assegnare annualmente ad ogni singolo porto, nonché i criteri in base ai quali le compagnie o gruppi, entro il numero massimo stabilito, potranno distribuirlo. L'emendamento 3.4 prevede, oltre ai gruppi portuali, l'inserimento delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova. L'emendamento 3.5 è relativo alla possibilità di tener conto della specificità del settore nell'applicazione del beneficio.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.6, occorre dire che esiste già un accordo tra il Ministero e le organizzazioni sindacali per la mobilità dei lavoratori portuali e tale accordo stabilisce che la mobilità da porto a porto può verificarsi tra porti che non distino più di 50 chilometri tra di loro. Non ci sembra opportuno, però, vincolare in legge l'azione del Ministro, del Ministero o dell'amministrazione pubblica in questo senso perchè potrebbero verificarsi dei casi, accettati e concordati certamente ad un tavolo di trattativa, in cui si sposti questa mobilità anche a qualche chilometro in più rispetto agli eventuali 50 previsti. L'emendamento 3.7 riguarda l'ultimo tentativo, l'ultima possibilità offerta ai lavoratori occasionali di recuperare volontariamente le marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. L'emendamento 3.9 è conseguente ad un precedente emendamento: avendo reso possibile un trascinarsi della cassa integrazione guadagni laddove non utilizzata integralmente nel 1990 e nel 1991 al 1992, non avrebbe senso far atterrare dolcemente sulla cassa integrazione guadagni normale i lavoratori portuali a partire dal 1° gennaio 1992.

Pertanto si propone che venga modificata la dizione «a decorrere dalla data di completo utilizzo dei fondi di cui al comma 5».

Vorrei dire qualche cosa, infine, in merito all'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 3.0.1 presentato dai senatori Bisso, Pinna e Gambino. Tale emendamento riguarda i lavoratori cancellati ai ruoli delle compagnie portuali e gruppi negli anni 1985 e 1986. Ora è corretto che io dica che abbiamo approfondito in Commissione l'argomento e che in quella sede non si è addivenuti ad un emendamento che vedesse favorevole tutta la Commissione.

Un ulteriore approfondimento dell'argomento e (non vedo perchè non si debba dirlo) la conoscenza del fatto che il ministro Prandini su questo specifico argomento aveva preso un impegno nei confronti dei sindacati credo debba essere presente alla nostra sensibilità. Pertanto anche in questo senso il parere del relatore è favorevole, ma intendo consigliare – se i presentatori sono d'accordo – una dizione più ristretta e secca dell'emendamento rispetto a quella al nostro esame.

A mio parere l'emendamento dovrebbe essere così riformulato: «Ai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali posti in Cassa integrazione negli anni 1985 e 1986 vengono applicate le norme previste dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 26 del 13 febbraio 1987». Tale formulazione mi sembra più asciutta di quella redatta dai colleghi Bisso, Pinna e Gambino.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, ci occuperemo dopo di tale argomento. Attualmente stiamo esaminando gli emendamenti relativi all'articolo 3.

Invito i presentatori dell'emendamento 3.8 ad illustrarlo.

**GAMBINO.** Signor Presidente, il Gruppo comunista ha ritenuto utile ed opportuno, come ha avuto modo di rilevare anche il relatore, ripresentare in Aula determinati emendamenti che erano stati anche presentati in Commissione. In quella sede però gli emendamenti non trovarono un'intesa sufficiente per essere approvati e perciò momentaneamente li ritirammo. Li ripresentiamo, convinti come siamo che su questi emendamenti non vi siano contrarietà di principio espresse nè dal relatore, nè da parte dei colleghi della maggioranza, nè dal ministro della marina mercantile, onorevole Vizzini. Ecco perchè abbiamo ritenuto di doverli ripresentare.

Alla luce di quanto detto dal relatore, siamo convinti dell'opportunità che su questi emendamenti ancora una volta il Ministro si esprima, tenuto conto che, in base alle notizie che ci pervengono dalla Commissione bilancio, è possibile trovare i finanziamenti necessari che allo stato attuale non erano ancora noti alla direzione del Ministero.

Insisto nel dire che per quanto riguarda l'emendamento 3.8 si tratta di un impegno assunto da parte del ministro Prandini su un numero limitato di lavoratori per una cifra limitata a 25 miliardi, che potrebbero benissimo essere recuperati – come dicevo prima – tra le pieghe di bilancio e tra i residui certi derivanti dall'applicazione della legge in discussione. Ecco perchè riteniamo opportuno insistere sulla discussione e sull'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 3.8.

CHIMENTI, *relatore*. Il relatore si rimette al Governo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* VIZZINI, *ministro della marina mercantile*. Signor Presidente, il Governo in questa fase non è in grado di accogliere l'emendamento 3.8 presentato dai senatori Bisso, Pinna e Gambino. Voglio però fare questa precisazione: non vi è un dissenso di merito rispetto alla questione affrontata; vi è soltanto un problema di copertura finanziaria sul quale io non sono in grado di esprimere un parere favorevole.

Dal momento che è mia convinzione (ma credo che ciò sia all'attenzione di tutti) che dopo una prima fase di applicazione dovremo in qualche modo rivisitare il provvedimento alla luce del suo funzionamento, l'impegno che io posso assumere è quello di vedere come in quel momento, reperire (solo ed esclusivamente per questa categoria di lavoratori, poichè se si aprisse il problema generale dell'indotto francamente non ne usciremmo più) uno stanziamento che consenta di dare una risposta concreta. È questa la posizione del Governo, che invita pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento 3.8 tenendo conto dell'impegno assunto dallo stesso Governo.

Esprimo parere favorevole sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione, con la integrazione introdotta dal relatore, tendente ad inserire, dopo le parole «di Genova, nonchè» le altre: «dei dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali».

**È approvato.**

### **Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Chiedo ora ai proponenti dell'emendamento 3.8 se intendano mantenerlo.

GAMBINO. Accogliamo l'invito a ritirare l'emendamento 3.8, prendendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo. Il Ministro, allo stato, non è in condizione di disporre di somme per poter assumere questo impegno, che è circoscritto e relativo. Le informazioni in nostro possesso - come ho già avuto modo di dichiarare - ci portano a dire che una più attenta disamina da parte della Commissione bilancio dei residui di bilancio avrebbe dovuto consentire l'accoglimento di questa proposta di modifica. Accettiamo, tuttavia, l'invito del Governo, prendendo atto dell'impegno del Ministro di rivedere, in questo spirito, i conti e ritiriamo, pertanto, l'emendamento 3.8.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. Per i lavoratori cancellati dai ruoli delle compagnie portuali e gruppi negli anni 1985 e 1986 vengono applicate le norme previste all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26».

3.0.1

BISSO, PINNA, GAMBINO

Ricordo ai presentatori che in merito a tale emendamento il relatore aveva proposto la seguente riformulazione: «Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali posti in cassa integrazione negli anni 1985 e 1986 vengono applicate le norme previste all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26».

BISSO. I presentatori accettano il nuovo testo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CHIMENTI, *relatore*. Il parere del relatore, a seguito dell'accoglimento della modifica proposta, è favorevole.

\* VIZZINI, *ministro della marina mercantile*. Il Governo concorda con la posizione espressa dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Bisso e da altri senatori, nel nuovo testo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 4.

1. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, è nominato un commissario liquidatore ed è stabilito il relativo compenso. Il commissario resta in carica fino al 31 dicembre 1992, con il compito di:

- a) svolgere tutte le operazioni relative agli adempimenti in scadenza al 31 dicembre 1992;
- b) provvedere alla redazione del conto consuntivo del Fondo per l'esercizio 1989 e successivi;
- c) provvedere alla accensione dei mutui previsti dal comma 7, il cui importo affluisce ad apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestata al Fondo gestione in liquidazione. Detto Fondo è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad esso si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema di Tesoreria unica.

2. La vigilanza sulla gestione liquidatoria viene esercitata da un collegio sindacale composto da tre membri, di cui due scelti tra funzionari del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e uno del Ministero della marina mercantile. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla nomina dei componenti del collegio e viene fissata la misura del compenso annuo spettante ai componenti medesimi. Il presidente del collegio è scelto tra i funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro. Per i restanti membri è nominato un supplente. L'onere connesso al funzionamento degli organi fa carico alla contabilità indicata al comma 1, lettera c).

3. A decorrere dal 1° gennaio 1993, la gestione di liquidazione è assunta dall'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del

patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

4. Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione il predetto Ispettorato può avvalersi del personale di cui all'articolo 1, comma 2.

5. Entro il 31 marzo 1993, il commissario liquidatore è tenuto a presentare all'Ispettorato generale di cui al comma 3 tutti gli atti e la documentazione previsti dall'articolo 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, unitamente ad una relazione del collegio sindacale.

6. Entro la stessa data del 31 marzo 1993 cessa dall'incarico il collegio sindacale di cui al comma 2.

7. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la contrazione di mutui con le sezioni di credito per le opere pubbliche, il CREDIOP e l'IMI, anche in deroga ai rispettivi statuti, in ragione di lire 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e nel limite di lire 650 miliardi per l'anno 1992, il cui onere di ammortamento per capitale ed interessi è assunto a carico dello Stato con rimborso dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di stipula dei mutui stessi.

8. All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 7, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 180 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Norme per il rinnovamento della gestione degli istituti contrattuali lavoratori portuali (ammortamenti mutui)».

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: «ivi compresi gli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al predetto termine;».*

4.1

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) provvedere a trasferire all'INPS la gestione della pensione integrativa dei lavoratori delle compagnie o gruppi portuali inabili o i loro aventi diritto, come risultanti alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministro della marina mercantile con proprio decreto provvede alla definizione di una aliquota tariffaria compensativa delle prestazioni dei lavoratori delle compagnie e gruppi portuali, atta a garantire la copertura economica all'istituto previdenziale INPS».

4.2

BISSO, PINNA, GAMBINO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Tra le passività del fondo vanno calcolati gli accantonamenti per il trattamento di fine servizio maturato al momento del commissariamento del fondo, per i lavoratori che rimarranno in servizio alla fine del 1992. Tali passività dovranno essere coperte da una addizionale su tutte le merci movimentate nei porti nazionali che il Ministro della marina mercantile determinerà sentite le parti sociali».

4.3

BISSO, PINNA, GAMBINO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CHIMENTI, *relatore*. L'emendamento 4.1 si illustra da sè.

BISSO. L'emendamento 4.2, signor Presidente, cerca di risolvere un problema cui avevo fatto riferimento già nel corso del mio intervento in discussione generale. Si tratta di assicurare il pagamento della pensione integrativa ai lavoratori riconosciuti inabili. Infatti, i lavoratori portuali, dichiarati inabili e tali riconosciuti, percepiscono dall'INPS la pensione per il numero degli anni di versamento contributivo, però, poichè in tal caso essa è molto bassa, vi furono trattative e accordi sindacali, sulla base dei quali si concordò che quella pensione fosse integrata e che il livello dell'integrazione dovesse corrispondere alla pensione che il lavoratore avrebbe percepito qualora avesse lavorato fino al sessantesimo anno di età. Su questo vi fu un accordo tra le parti, fu definito un prelievo sulle operazioni portuali che veniva versato ai fondi centrali che, a loro volta, trasmettevano all'INPS i mezzi finanziari da esso derivanti, con i quali l'ente previdenziale provvedeva al pagamento della pensione.

Ora, con lo scioglimento dei fondi centrali, questo passaggio è venuto meno e di conseguenza non viene più corrisposta l'integrazione, il che significa che vi è una decurtazione della pensione dei lavoratori inabili. Poichè mediamente l'integrazione è attorno alle 400.000 lire, se questo problema non viene risolto, si avrà una decurtazione di pari entità sull'importo pensionistico.

A me pare di poter dire – e ho concluso – che nel momento in cui ci si accinge a una spesa che supererà i 1.750 miliardi, non dare soluzione già in questa sede ad un problema di tal genere, che comporta una decurtazione di 400.000 lire circa delle pensioni corrisposte ai lavoratori inabili, mi pare inaccettabile.

Per questi motivi ho presentato insieme ad altri colleghi l'emendamento, affinché si dia una soluzione al problema.

Per quanto concerne l'emendamento 4.3, esso riguarda gli accantonamenti per il trattamento di fine servizio. Per ragioni che sarebbe complicato esporre nel dettaglio, il fondo non ha accantonato quanto avrebbe dovuto. La cifra che si aggira intorno ai 230 miliardi. Si tratta, quindi, di un problema molto delicato: con il commissariamento del fondo i lavoratori che resteranno in forza alle compagnie se il problema non sarà risolto avranno un periodo nel quale gli accantonamenti per il trattamento di fine servizio mancheranno. Questo problema riguarda migliaia di lavoratori.

Con l'emendamento 4.3 proponiamo appunto una soluzione al problema; d'altronde - come ho già detto in sede di discussione generale - non credo che avremo altri modi per farvi fronte, se scartiamo l'idea di ricorrere al prelievo di risorse dal bilancio dello Stato.

Invito pertanto i colleghi a votare a favore di questi due emendamenti, che affrontano due enormi problemi sociali, che dovranno essere comunque risolti, perchè non è pensabile di poter decurtare di 400.000 lire le pensioni o di non corrispondere quanto è dovuto al lavoratore nel momento in cui, cessando il rapporto di lavoro, va in pensione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CHIMENTI, *relatore*. In Commissione c'è stato un approfondito dibattito su questo argomento: non sfugge certamente alla sensibilità del relatore e di tutta la Commissione l'importanza degli argomenti introdotti dagli emendamenti 4.2 e 4.3; ma è corretto anche dire che non è certamente nell'ambito di questo provvedimento che può essere risolto il problema. Anzi sarebbe un errore tentare di risolvere il problema all'interno di questo provvedimento perchè si toglierebbe al Governo una capacità di azione, di contrattazione nei confronti delle altre parti.

Non credo che qualcuno possa avere l'idea, certo non brillante, di coprire con le finanze dello Stato le altrui insufficienze. Se abbiamo appena approvato un ordine del giorno, che impegna il Governo a presentare in Parlamento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una dettagliata relazione sulla gestione del fondo, è anche per riuscire a capire che cosa si è verificato nella gestione di questo fondo. Va qui rimarcata la sensibilità dimostrata dal Ministro in Commissione ed in Aula nel momento in cui - appena qualche giorno fa - è venuto a conoscenza di nuovi elementi finanziari che riguardavano la gestione del fondo. Pertanto dobbiamo dare la possibilità al Governo, nel momento in cui relaziona, di chiudere sulla base di dati possibilmente definitivi. Infatti siamo di fronte ad aggiornamenti quasi settimanali e riteniamo che in quella fase il Governo possa rappresentare in Aula il frutto dell'intesa tra le parti qualora questa si raggiunga.

Riteniamo che il Ministro con le parti debba pervenire ad una intesa; quindi, indebolirne l'azione fissando per legge la possibilità di movimento ci sembra un errore. Per questo abbiamo invitato i colleghi in Commissione e lo facciamo anche qui in Aula a trasformare i loro emendamenti in un impegno, in una raccomandazione al Governo affinché si muova in un certo modo. Là dove i presentatori accettassero questo invito saremmo anche noi favorevoli all'eventuale ordine del giorno; altrimenti il relatore dichiara il suo parere contrario sugli emendamenti 4.2 e 4.3.

\* VIZZINI, *ministro della marina mercantile*. Signor Presidente, anche il Governo chiede che questa materia sia eventualmente oggetto

di un ordine del giorno, in quanto il Governo ha già accettato un ordine del giorno che impegna ad adeguare in tempi brevi la normativa vigente in materia di tasse erariali sulle merci, tasse portuali, tasse e soprattasse di ancoraggio, anche per assicurare entrate certe e congrue agli enti portuali. Ciò significa che servono nuove tasse per consentire agli enti che hanno accumulato *deficit* di poter accendere dei mutui avendo la certezza delle proprie entrate.

L'emendamento 4.2 propone modifiche dell'aliquota tariffaria e compensativa delle prestazioni, mentre l'emendamento 4.3 propone una addizionale su tutte le merci. Di fronte ad una manovra complessiva che sostanzialmente può avere dei riflessi di natura economica sul funzionamento dell'intero sistema, c'è davvero l'esigenza di aprire con urgenza un tavolo di confronto e di trattativa con tutte le parti interessate per trovare la strada migliore per risolvere questo problema.

D'altronde la stessa formulazione degli emendamenti, specialmente quella del 4.3, è sostanzialmente già un ordine del giorno più che una previsione normativa. Quindi l'esigenza del Governo sarebbe quella di poter avere tutt'al più, con l'autorevolezza che gli può derivare da un ordine del giorno approvato da questa Assemblea, la possibilità di aprire una trattativa complessiva rispetto a temi che vanno affrontati e risolti, ma non certamente gravando sul Tesoro e quindi sui flussi di finanza pubblica, ma mediante il frutto di possibili equilibri all'interno di una trattativa che va portata avanti.

Pertanto, pur riconoscendo che i due temi posti alla nostra attenzione vanno affrontati e risolti, sono queste le motivazioni per cui credo che la via negoziale sia opportuna rispetto ad una indicazione legislativa.

Sono infine favorevole all'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

SANESI Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano all'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Senatore Bisso, accoglie l'invito dell'onorevole Ministro e del relatore?

BISSO. No, Presidente, manteniamo gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale italiano sugli emendamenti 4.2 e 4.3. Mentre dal punto di vista solidale e umano non si può che essere d'accordo con il ragionamento addotto con gli emendamenti in esame, dal punto di vista giuridico, per conto mio - non intendo fare l'avvocato difensore del Governo - gli emendamenti stessi non possono essere accettati se inseriti in questo decreto-legge.

Pertanto invito il Ministro a voler esaminare al più presto la possibilità di discutere quanto proposto dai colleghi del Gruppo comunista, facendo presente ai presentatori degli emendamenti che quando si fa pagare la merce o quando si indica un aumento di tariffe e di tasse, si apre quella spirale inflazionistica che poi si ripercuote proprio su coloro che dovrebbero beneficiare delle misure. Ecco perchè è necessario esaminare l'argomento separatamente e non includerlo in questo testo legislativo.

Per queste ragioni voteremo contro i due emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Bisso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Bisso e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4:

*Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:*

«Art. 4-bis.

1. I proventi derivanti agli enti portuali e alle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dalla devoluzione di tutte le tasse e diritti marittimi nella misura prevista dalle vigenti disposizioni sono destinati ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali e per altri compiti di istituto e, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, al ripianamento di disavanzi di gestione anche attraverso accensione di mutui».

«4-ter.

1. Qualora risultino disponibilità finanziarie non utilizzate derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 3 sono rimborsate dallo Stato, a carico delle suddette disponibilità, agli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona le rate di ammortamento relative agli anni 1990 e 1991 riguardanti i mutui già contratti dagli stessi enti al 31 dicembre 1985, sulla base delle quietanze dei pagamenti a tal fine effettuati. Le disponibilità sono ripartite in proporzione all'entità delle rate dei mutui contratti da ciascun ente portuale. Detti rimborsi sono al netto dei contributi statali attribuiti ai medesimi enti portuali ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e successive modificazioni. Ai suddetti rimborsi si applica la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

2. Gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini sono autorizzati, per l'acquisto e la realizzazione di attrezzature e di impianti necessari per lo svolgimento dei propri compiti, a contrarre mutui o a chiedere prestiti agevolati alla Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità all'uopo dettate dalla stessa Cassa».

4.0.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

CHIMENTI, *relatore*. Ho già illustrato i due emendamenti nel corso della mia introduzione, Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* VIZZINI, *ministro della marina mercantile*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è il seguente.

#### Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

MARIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Signor Presidente, il dibattito che si svolge in quest'Aula mette ancora una volta in evidenza che la situazione creatasi nel settore portuale impone decisioni urgenti. È stato rilevato nella relazione che ogni giorno di ritardo nell'applicazione della nuova disciplina comporta la maturazione di oneri aggiuntivi per l'erario, stimati in alcune centinaia di milioni di lire. Inoltre, il Fondo gestione è nell'impossibilità di provvedere al pagamento del salario ai lavoratori e ai versamenti INPS e INAIL.

L'esame di questo aspetto ci riconduce, peraltro, come ha affermato lo stesso Ministro, alla questione più generale riguardante la portualità italiana e le misure che dovranno essere adottate per l'adeguamento alle nuove esigenze.

Le profonde trasformazioni che hanno investito e stanno interessando il settore del trasporto toccano con particolare incidenza l'organizzazione e la funzionalità degli scali marittimi. Ancora una volta si ritiene di dover evidenziare la necessità di provvedimenti organici, non contingenti. Purtroppo, ci troviamo ad esaminare un altro degli aspetti contingenti e ad indicare misure tendenti a contenere un fenomeno senza poterne individuare soluzioni non provvisorie. Il Fondo, nella fase di evoluzione del settore portuale, presenta difficoltà gestionali proprio perchè sono cambiate le condizioni che ne avevano determinato la costituzione; è inoltre mutata l'esigenza di unità lavorative. Da qui la richiesta di misure per il pensionamento anticipato ed il collocamento in cassa integrazione per alcune migliaia di lavoratori.

Non possiamo, dunque, che convenire sull'urgenza del provvedimento, non senza rilevare che questa non può essere considerata la via per il rilancio di una attività, come quella portuale, legata all'esigenza di una economia tra le più forti e dinamiche nel contesto internazionale.

È utile mettere in evidenza la positività degli emendamenti proposti in Commissione ed approvati con i quali si è migliorato il testo, comprendendo tra i destinatari delle misure i lavoratori dei porti per i quali non erano stati previsti benefici.

Un'altra norma di rilievo è quella relativa alla destinazione dei proventi di tasse e diritti marittimi ad investimenti per il miglioramento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali.

Per quanto detto e anche sulla scorta delle dichiarazioni del Ministro, che vengono giustamente apprezzate, ed in considerazione delle aspettative delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno sollecitato l'approvazione del provvedimento, dichiaro voto favorevole. *(Applausi dal centro)*.

GAMBINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAMBINO. Signor Presidente, il Gruppo del Partito comunista esprimerà un voto di astensione su questo provvedimento, voto motivato, da parte nostra, dal lavoro e dalle iniziative svolte dal nostro Gruppo in Commissione che hanno modificato certamente in meglio il decreto ed anche dalle dichiarazioni fatte in quest'Aula da parte del Ministro nel dichiarare questo un provvedimento sperimentale, un provvedimento transitorio. Non mancheremo da parte nostra, così come abbiamo fatto in queste settimane, anche nel prosieguo di suggerire al Governo di avviare tutte quelle iniziative utili ed opportune affinché questa tematica, della quale stiamo discutendo oggi, che è circoscritta al problema del personale, possa successivamente trovare in tutti i suoi aspetti un momento di soluzione definitiva e positiva.

A monte di questo decreto che noi oggi ci accingiamo a trasformare in legge ci sono i famigerati decreti amministrativi del ministro Prandini. Certo, sappiamo bene - dicevo - che questo decreto costituisce la ricaduta più grave e più pesante di quella iniziativa scellerata spinta e portata avanti dai settori più arretrati dell'imprenditoria portuale. Sappiamo bene che nel passato recente il Governo ha sposato una causa ingiusta, dannosa e pericolosa per l'economia perchè non dà una risposta positiva ai nodi che attanagliano il sistema dei trasporti e dei porti in particolare e non affronta il problema dei costi. Però, come dicevo, si è voluto cancellare attraverso quella iniziativa il ruolo delle compagnie portuali, la loro capacità organizzativa, i servizi resi dalle stesse e, fatto ancora più grave, gli strumenti di garanzia del reddito e di salvaguardia sociale che si erano democraticamente conquistati nel corso degli anni.

L'attuale disegno di legge affronta una sola tematica, una sola questione, un solo problema, ma non lo risolve totalmente: affronta il problema del personale che ancora una volta, per le scelte politiche compiute da questo Governo, costituisce rispetto alla soluzione dei problemi l'unica variabile dipendente, signor Ministro. Tutto il resto o non esiste o il Governo ritiene - a nostro avviso sbagliando - che vada bene.

Il problema degli esuberanti è stato qui ricordato dal senatore Bisso nel corso della discussione generale. È un problema che è stato artificiosamente costruito nel senso che qui, ma non solo qui, è stato dimostrato che ben 4.000 lavoratori escono dall'organizzazione del lavoro precedente, ma certamente questi saranno rimpiazzati da altre braccia e da altri lavoratori. Veniva qui sostenuto con preoccupazione che la sostituzione si farà con lavoratori probabilmente meno esperti, lavoratori che possono costituire elementi di disagio e di preoccupazione all'interno del sistema dei lavori portuali.

Non ci sarà, signor Ministro (questo vogliamo chiarirlo), semplicemente la cassa integrazione guadagni per questi lavoratori. Per i lavoratori che resteranno vi sarà un aumento dei pesi del lavoro, un aumento dei turni e si passerà dai doppi ai tripli turni.

Vi è un punto che ha costituito oggetto degli emendamenti che abbiamo presentato e che a nostro avviso ha generato un errore di valutazione politica, non dico di calcolo, anche perchè al calcolo si può porre sempre rimedio. Non vengono salvaguardati tutti gli istituti contrattuali propri dei fondi centrali. A questo tendeva lo sforzo del

Gruppo comunista compiuto attraverso gli emendamenti che abbiamo presentato in Aula e che abbiamo anche ritirato poichè siamo convinti di quanto diciamo. In questo senso voglio ribadire il giudizio positivo circa le dichiarazioni espresse testè dal Ministro rispetto alla scelta, che è anche una necessità, di poter rivedere a breve la contabilità per poter dare risposta ai problemi che abbiamo posto.

I problemi da noi posti sono quelli del personale dell'indotto, sono quelli relativi alle pensioni integrative dei lavoratori portuali invalidi, quelli relativi ai trasferimenti di fine lavoro. Avremmo potuto molto probabilmente accedere ad altre vie se rispetto a tali questioni già oggi (non dico in quest'Aula, ma fuori di qui) ci fossimo resi conto come la parte più arretrata si stia riorganizzando molto probabilmente per premere nei confronti dell'Esecutivo, nei confronti del ministro Vizzini e del Governo, per ritornare alla carica su aspetti non marginali che non sono stati risolti.

Ebbene, anche attraverso il nostro voto di astensione, noi vogliamo dire qui nell'Aula del Senato, ai senatori, al Governo, alle forze di maggioranza che continuare a dar credito o ad aprire altre finestre a forze, per pressioni politiche e iniziative che le stesse si accingono nelle prossime settimane a prendere, costituirebbe un altro errore al quale ritengo che il Ministro debba prestare la dovuta attenzione.

Per questi motivi, ci asterremo dalla votazione, convinti come siamo che il provvedimento potrà alla Camera dei deputati trovare la forza ed il consenso necessari per accogliere le richieste del Gruppo comunista, che purtroppo in questa fase non hanno trovato disponibilità da parte della maggioranza e del Governo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, signor Ministro, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale dichiara la propria astensione sul decreto-legge in discussione, motivandola con l'abbandono nel quale è stato lasciato un settore un tempo vanto della nazione e per il quale non si intravedono oggi soluzioni all'orizzonte.

I decreti-legge sono tamponi che hanno il fine di evitare ulteriori danni. Ma finora nessuno (non una sola parola è stata detta in proposito in quest'Aula) ha affermato che, alla vigilia dell'entrata in vigore delle nuove norme comunitarie (il 1° gennaio 1993 è ormai vicino; gli anni passano come fossero settimane), siamo in grave ritardo nei confronti della Comunità europea, il che pregiudica l'avvenire di questo importante settore. Questo dovrebbe essere il primo pensiero dei governanti di oggi; tuttavia, non lo è, perchè la vostra mente è volta da tutt'altra parte.

Faccio queste affermazioni, a nome del mio Gruppo, con senso di responsabilità. Il voto avrebbe dovuto essere negativo; invece no, perchè è un voto di speranza in coloro che lavorano in questo settore, in coloro che producono: mentre non c'è un voto di speranza in voi che governate il paese. È questo il motivo della nostra astensione. Se ci

fossero state speranza e fiducia anche nei vostri confronti, il nostro voto sarebbe stato favorevole. (*Applausi dalla destra*).

BERNARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNARDI. Signor Presidente, non avrei voluto prendere la parola in sede di dichiarazioni di voto, anche perchè credo che gli spazi che il Regolamento consente per dichiarare il proprio voto vengano normalmente riempiti di parole già dette in discussione generale. Tuttavia, la dichiarazione di voto del senatore Gambino mi offre l'occasione per alcune brevi considerazioni.

Nelle sue valutazioni, oltre ad appesantire giudizi ingiusti, dichiarando scellerate politiche passate che tendevano invece a dare un'austerità, un rigore, una razionalità alla gestione dei porti, il Gruppo comunista, con cui pure abbiamo collaborato (la stragrande maggioranza degli emendamenti presentati dalla Commissione è infatti frutto di una collaborazione fra maggioranza ed opposizione; inoltre, per due degli emendamenti respinti il Ministro si è dichiarato disponibile, accettandone la filosofia, a contrattare con le parti sociali), non ha ritenuto l'andamento della discussione soddisfacente in misura tale da esprimersi in senso favorevole; evidentemente, la cultura di quel Gruppo è ancora essenzialmente antigovernativa.

Nel dichiarare il mio voto favorevole sul provvedimento in esame, devo rilevare con estremo rammarico che tutti gli sforzi che lo Stato, la collettività e l'erario hanno fatto per coprire malefatte, cattive gestioni private e di compagnie portuali (non tutte, ovviamente) che non hanno saputo capire i nuovi tempi e acquisire un minimo di imprenditorialità perchè forti di una riserva che la legge consentiva loro (per cui sono rimaste a gestire rendite di posizione mettendo i porti italiani tra gli ultimi in Europa nella classifica della produttività portuale), tutto questo non viene riconosciuto ed anzi viene definita scellerata una politica che ha cercato di spingere la portualità italiana e le compagnie verso forme di imprenditorialità mai esistenti prima, che solo oggi si stanno svegliando in forza proprio di quella politica di severità.

Non si riconosce nulla di quanto è stato dato in passato, anche a grossi porti, da parte della collettività, così come non si prende atto degli sforzi che ancora si faranno. Il Ministro ha accennato nel suo intervento ad una contabilità non ancora chiusa in ordine alla gestione di un fondo privato che noi stiamo coprendo con denaro pubblico.

Ebbene, se tutto questo non serve, allora è difficile far politica improntandola ad una scelta di razionalità. Pertanto, signor Presidente, il Gruppo democristiano voterà a favore del provvedimento in esame. Noi ci auguriamo che la portualità italiana riacquisti quel posto centrale, che in passato, anche per merito delle compagnie, ricopriva. Sarebbe antistorico, infatti - così come lo è stato quello del senatore Gambino - un mio giudizio che non riconoscesse i meriti che in passato le compagnie hanno avuto. Ma, se i prepensionamenti sono un ammortizzatore sociale e pesano sulla collettività, ciò è anche dovuto al fatto che in tempi di diversa organizzazione se ne è abusato nella

gestione portuale; e comunque le nuove forme di organizzazione dei porti hanno imposto a tutti i paesi del mondo uno sfoltimento del personale. Se fossimo dei thatcheriani avremmo detto semplicemente «andatevene a casa»: non siamo tali e quindi prevediamo ampi ammortizzatori sociali. Almeno non si parli di politica scellerata e si dia atto al Governo dello sforzo che sta facendo per cercare di ammorbidire questi esiti che sono purtroppo necessari affinché i porti italiani tornino ad essere competitivi. (*Applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge n. 2062, composto del solo articolo 1, nel testo emendato - nel quale si intenderà assorbito il disegno di legge n. 1971 - con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, recante soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali».

**È approvato.**

### **Interrogazioni, annunzio**

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**DI LEMBO, segretario, dà annunzio delle interrogazioni con risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.**

### **Ordine del giorno per le sedute di martedì 27 febbraio 1990**

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, essendo stati esauriti tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute odierne, la seduta prevista per il pomeriggio di oggi non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi martedì 27 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

#### **I. Discussione dei disegni di legge:**

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego (2095) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extra-comunitari e di

regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato (...) (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati*).

3. Interventi a favore degli enti delle Partecipazioni statali (1914).

II. Votazione finale del disegno di legge:

Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina (1163) (*Votazione finale ex articolo 120, terzo comma, del Regolamento*).

La seduta è tolta (*ore 12,10*).

Allegato alla seduta n. 348**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3104-3309. - «Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena» (2103) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Serafini Anna Maria ed altri*) (Approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati).

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

FRANZA, MANCIA, ACONE e MARNIGA. - «Esenzione dal servizio di leva per i giovani vittime di sequestri» (2104);

CASOLI e MANCIA. - «Nuove norme in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione» (2105);

GUZZETTI, ANGELONI, SARTORI, AZZARETTI, BEORCHIA, EMO CAPODILISTA, LEONARDI, VERCESI, NIEDDU, MICOLINI, CAPPELLI, POLI, TANI, ZANGARA, FONTANA Elio, TOTH, IANNI e VENTRE. - «Norme per l'istituzione dell'albo professionale dei consulenti finanziari» (2106);

BOATO. - Integrazione all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente il divieto di trasportare materiale radioattivo contemporaneamente al trasporto di passeggeri» (2107);

BOATO. - «Norme concernenti la cremazione delle salme» (2108);

BOATO. - «Norme per la determinazione della base contributiva ai fini del computo dell'indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato» (2109);

IMPOSIMATO. - «Nuove norme per la prevenzione dei sequestri di persona a scopo di estorsione» (2110);

CARLOTTO, MAZZOLA, POLI e TRIGLIA. - «Realizzazione del collegamento con caratteristiche autostradali tra Borgo San Dalmazzo - Cuneo Nord Ronchi - Fossano e progettazione dell'itinerario di grande comunicazione internazionale Piemonte-Provenza» (2111).

**Interrogazioni con richiesta di risposta scritta**

SANESI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Considerato:

che il nuovo orario ferroviario non realizza un efficace servizio per le zone delle province di Arezzo e di Grosseto e praticamente per l'intera Toscana meridionale;

che le zone ricordate sono già penalizzate da una ormai tradizionale mancanza di infrastrutture e di efficienti collegamenti,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno rivedere l'intera organizzazione dell'orario ferroviario in modo da rendere funzionale il servizio relativamente alle zone della Toscana meridionale, soprattutto considerando che non possono essere penalizzate socialmente aree già fortemente caratterizzate da gravi crisi economiche ed occupazionali.

(4-04495)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il 20 maggio 1988 in via Pietro Colletta a Napoli veniva ucciso il giovane lavoratore incensurato Gennaro Massaro di anni 21;

che tale inspiegabile ed efferato assassinio a distanza di 2 anni è avvolto ancora nel mistero;

che i genitori del giovane già così duramente colpiti non hanno ricevuto notizie di indagini espletate e di istruttoria giudiziaria in corso,

alla luce di quanto esposto in premessa l'interrogante chiede di sapere quali siano le valutazioni dei Ministri interrogati sulla necessità di una intensificazione delle indagini in corso e sull'esigenza di portare a conoscenza dei genitori del giovane assassinato lo stato delle indagini stesse.

(4-04496)

BUSSETI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che alle ore 2 del 22 febbraio 1990 è stato perpetrato da ignoti un vile attentato ai danni della caserma dei carabinieri «Brunforte» di Andria;

che, da tempo, viene sollecitata una maggiore attenzione verso alcune comunità pugliesi per quanto concerne la dotazione di uomini e mezzi necessari alla delicata funzione di prevenzione contro il crimine dilagante;

che il comune di Andria è troppo vasto e popoloso, per cui deve essere adeguata la struttura preposta a tutela dell'ordine pubblico, a cominciare dal corpo dei vigili urbani che è al di sotto dell'organico di quasi il 50 per cento; così come per l'urgente e improcrastinabile insediamento di un nucleo di carabinieri al rione San Valentino e la costituzione di almeno un secondo ispettorato della polizia di Stato,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) quali iniziative si intenda assumere per pervenire sollecitamente alla identificazione degli autori del vile attentato contro la caserma «Brunforte» di Andria;

2) quali provvedimenti si intenda assumere per ripianare le carenze degli organici e dei mezzi della struttura complessiva incaricata di tutelare l'ordine pubblico nel comune di Andria.

(4-04497)

LONGO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per sapere:

se sia a conoscenza che in data 22 dicembre 1989 la direttrice didattica dell'ottavo circolo di Padova, su ordine del provveditore dottor Scarpati, ha concesso il nulla osta al trasferimento in altro plesso scolastico di dieci alunni della classe quarta A della scuola elementare statale «Don Bosco» di Padova;

se sia a conoscenza che detto accoglimento della richiesta di nulla osta era stato preceduto dal ritiro, in data 28 novembre 1989, degli stessi alunni, i cui genitori ne decidevano l'astensione dalle attività didattiche senza alcuna discussione e alcun preavviso all'insegnante Caterina Crivellari e alla direttrice didattica stessa;

se sia a conoscenza che, a quanto risulta, la decisione del ritiro e della richiesta di nulla osta sarebbe stata motivata dai genitori come ostilità e sgradimento nei confronti della titolare della classe, signora Caterina Crivellari, a causa del suo atteggiamento negativo nei confronti dell'insegnamento della religione, e che nei confronti della richiesta di nulla osta si sarebbe dichiarata in un primo tempo contraria la direttrice didattica, posta così in una situazione assai sgradevole dall'intervento del dottor Scarpati;

se il Ministro ritenga legittimo che l'autorità scolastica avalli, con propri atti, la pretesa da parte di singole famiglie o di gruppi di famiglie di regolare l'adempimento dell'obbligo di mandare i figli a scuola a seconda dell'esistenza di omogeneità e congruità culturali-ideologiche con gli insegnanti;

se sia accettabile che ciò avvenga senza addebiti formali all'insegnante, comunque messa in una luce non positiva dall'intervento del provveditore, nonostante un *curriculum* positivo e una elevata professionalità;

quali misure il Ministro intenda prendere non solo per garantire la libertà di insegnamento e il pluralismo nella scuola, ma anche per evitare che, sull'insegnante interessata, si riverberino inesistenti responsabilità in merito alle richieste di nulla osta da parte dei dieci genitori.

(4-04498)